



HAL
open science

Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della Corte d'Appello di Roma

Giovanni Bonato, Riccardo de Simone

► **To cite this version:**

Giovanni Bonato, Riccardo de Simone. Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della Corte d'Appello di Roma. *Judicium*, 2022. hal-04434686

HAL Id: hal-04434686

<https://hal.parisnanterre.fr/hal-04434686v1>

Submitted on 2 Feb 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



GIOVANNI BONATO E RICCARDO DE SIMONE

Analisi della doppia cittadinanza e della rinuncia espressa alla luce delle ultime sentenze della Corte d'Appello di Roma¹

SOMMARIO: 1. Le recenti sentenze della Corte d'Appello sulla rinuncia alla cittadinanza italiana. – 2. La sentenza n. 6640/2021. – 3. La sentenza n. 1496/2022. – 4. La sentenza n. 4153/2022. – 5. La sentenza n. 4711/2022. – 6. L'importanza delle quattro sentenze precedenti: il chiarimento sulle modalità di perdita della cittadinanza dell'avo italiano. – 7. La sentenza n. 1681/2022: la posizione dei discendenti dell'avo italiano. – 8. Lo stato di cittadino italiano: natura giuridica. – 9. L'attribuzione e l'acquisto della cittadinanza in generale e l'autonomia degli Stati nel determinare i relativi criteri sulla cittadinanza. – 10. (Segue) La trasmissione dello stato di cittadino italiano per discendenza. – 11. La doppia cittadinanza in generale: aspetti terminologici. – 12. (Segue) Aspetti concettuali. – 13. L'evoluzione dell'istituto della doppia cittadinanza: l'iniziale sfiducia. – 14. (Segue) La tolleranza nei confronti della doppia cittadinanza e la sua successiva regolamentazione. – 15. La soluzione della prevalenza della cittadinanza del foro e quella dell'irrelevanza della seconda cittadinanza, salvo eccezioni. – 16. La perdita volontaria della cittadinanza per effetto di rinuncia espressa. – 17. (Segue) Forma e procedimento della rinuncia alla cittadinanza italiana. – 18. Considerazioni conclusive.

1. Le recenti sentenze della Corte d'Appello sulla rinuncia alla cittadinanza italiana.

In seguito all'emanazione della sentenza n. 5171 pubblicata in data 14/07/2021, pronunciata dalla sezione persone famiglia e minori della Corte d'Appello di Roma in materia di rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano emigrato in Brasile e del di lui figlio, con particolare riguardo al tema della c.d. "Grande Naturalizzazione" brasiliana², anche la prima sezione della medesima Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle stesse questioni, in seguito agli innumerevoli appelli proposti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Esteri nei confronti delle ordinanze di riconoscimento della cittadinanza italiana del Tribunale ordinario di Roma³.

In particolare, tra il mese di ottobre 2021 e quello di luglio 2022, si possono individuare cinque percorsi motivazionali diversi della Corte d'Appello di Roma, che saranno oggetto delle nostre riflessioni, ossia: la sentenza n. 6640/2021, pubblicata in data 08/10/2021 (relatore D. Pinto); la sentenza n. 1496/2022, pubblicata in data 04/03/2022 (relatore E. Capizzi)⁴; la sentenza n. 1681/2022, pubblicata in data 14/03/2022 (relatore M. Budetta)⁵; la sentenza n. 4153/2022, pubblicata in data 16/06/2022 (relatore L. Papoff)⁶; la sentenza n. 4711/2022, pubblicata in data 07/07/2022 (relatore N. Saracino)⁷. Avvertiamo che nella nostra esposizione non seguiremo l'ordine cronologico di emanazione delle richiamate decisioni, preferendo adottare un iter di tipo logico e concettuale. In

¹ Sebbene questo saggio sia il risultato di un lavoro comune, si specifica che: i paragrafi da 1 a 7 e il paragrafo 18 sono stati redatti congiuntamente da Giovanni Bonato e da Riccardo de Simone; i paragrafi da 8 a 15 sono stati scritti da Giovanni Bonato; i paragrafi 16 e 17 sono stati scritti da Riccardo de Simone.

Ringraziamo il Prof. avv. Bruno Sassani e la Professoressa Paola Licci per la costante disponibilità e gentilezza dimostrata nei confronti degli Autori.

Si ringrazia l'Avv. Monica Restanio del Foro di Roma per l'essenziale contributo dato per la redazione della presente nota e per i suoi preziosi consigli ai fini dell'analisi della materia.

² Per un commento alle richiamate sentenze sia permesso di rinviare a G. Bonato, *Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana (osservazioni su una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma)*, in <https://www.judicium.it/grande-naturalizzazione-brasiliana-e-cittadinanza-italiana-osservazioni-su-una-recente-pronuncia-della-corte-dappello-di-roma/>

³ Giova rilevare che alla prima sezione della Corte d'Appello di Roma viene attribuita la decisione sulle cause vertenti sui diritti della cittadinanza, secondo quanto indicato dal sito https://www.giustizia.lazio.it/appello.it/base.php?sx=sx_cda_menu.php&inf=cda_1sez.php&bc=127

⁴ A quanto ci risulta, la Corte ha pronunciato anche la sentenza n. 3386/2022, pubblicata in data 19/05/2022, con la stessa identica motivazione a quella della sentenza n. 1496/2022.

⁵ A quanto ci risulta, la Corte ha emanato altre due sentenze di contenuto molto simile alla sentenza n. 1681/2022, ossia la sentenza n. 741/2022 e la sentenza n. 742/2022, pubblicate in data 03/02/2022.

⁶ A quanto ci risulta, la Corte ha pronunciato altre sentenze con la stessa identica motivazione della sentenza n. 4153/2022, tra cui la sentenza n. 4359/2022, pubblicata in data 23/06/2022.

⁷ A quanto ci risulta, la Corte ha pronunciato un'altra sentenza con la stessa identica motivazione alla sentenza n. 4711/2022, ossia la sentenza n. 4703/2022, pubblicata in data 07/07/2022.



questa prospettiva, tratteremo, in primo luogo, delle decisioni di rigetto degli appelli (n. 6640/2021, n. 1496/2022, n. 4153/2022 e n. 4711/2022) ed aventi ad oggetto principalmente la questione della naturalizzazione brasiliana dell'avo italiano, riservando ad una parte successiva del presente contributo il commento alla decisione di accoglimento dell'appello (n. 1681/2022), vertente soprattutto sulla bipolarità e sull'istituto della rinuncia alla cittadinanza italiana, di cui all'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, realizzata da parte del figlio (nato in Brasile) dell'emigrante italiano.

2. La sentenza n. 6640/2021.

Premettendo espressamente di conoscere il diverso orientamento adottato dalla sezione persone, famiglia e minori della Corte d'Appello di Roma che, con la citata sentenza n. 5171/2021, aveva accolto l'appello e rigettato la domanda di riconoscimento della cittadinanza, la prima sezione della medesima Corte decide di adottare una posizione diversa e, con la sentenza n. 6640/2021, rigetta l'appello proposto dal Ministero e conferma che gli appellati sono cittadini italiani, non essendo ravvisabile – all'interno della linea di discendenza – nessuna causa interrutiva nella trasmissione dello *status civitatis*.

La decisione n. 6640/2021 si lascia apprezzare per la sua linearità e chiarezza quanto all'esposizione delle caratteristiche fondamentali dell'istituto della rinuncia alla cittadinanza, di cui all'art. 11 del codice civile del 1865⁸. A questo proposito, la Corte accoglie l'interpretazione (praticamente unanime) di giurisprudenza e dottrina rispetto alla dismissione dello *status civitatis*, affermando che – anche nel codice civile abrogato – la perdita della cittadinanza poteva “conseguire soltanto ad un atto di impulso del cittadino italiano”, essendo giuridicamente ammissibile solo “una consapevole e libera rinuncia alla cittadinanza italiana”. Sul punto, la decisione n. 6640/2021 ribadisce, con fermezza, che l'applicazione della fattispecie di cui al n. 2 dell'art. 11 c.c. “presupponeva una specifica volontà di acquisto della cittadinanza straniera”, ossia “una iniziativa del cittadino che esprimesse la chiara volontà di conseguire la cittadinanza straniera, la quale in caso di effettiva acquisizione del nuovo *status civitatis*, avrebbe comportato la perdita di quello originario italiano”. Da ricordare che, a sostegno della propria pronuncia, i giudici di secondo grado citano alcuni passaggi motivazionali della sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.

Ponendosi all'interno di un orientamento praticamente unanime, nella sentenza n. 6640/2021 viene sottolineata la necessità di individuare una chiara, libera e spontanea volontà di rinuncia alla cittadinanza italiana, come si evince dall'utilizzo del verbo “ottenere” all'interno dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, il quale doveva e deve essere interpretato “nel senso più letterale del termine”, richiedendo la sussistenza di uno “specifico atto di impulso del cittadino italiano”.

A tal proposito, la Corte capitolina chiarisce, altresì, che un fatto oggettivo, come una naturalizzazione di massa (quale fu la c.d. “Grande Naturalizzazione” brasiliana) non avrebbe potuto provocare la perdita della cittadinanza originaria italiana. Con particolare riferimento al caso concreto, i giudici di secondo grado escludono che la c.d. “Grande Naturalizzazione” brasiliana, di cui al Decreto n. 58-A del 14 dicembre del 1889, abbia comportato la perdita della cittadinanza italiana, data l'impossibilità di individuare “una consapevole e libera rinuncia” allo *status* di origine, anche per la “mancanza di ogni garanzia circa l'effettiva conoscenza e/o conoscibilità del decreto da parte degli interessati e delle possibili conseguenze negative per gli immigrati”. Nella sentenza in commento viene anche chiarito un aspetto importante circa l'evoluzione normativa delle leggi sulla nostra cittadinanza, nella misura in cui alla Legge n. 555 del 1912 (chiamata a sostituire le disposizioni del c.c. 1865 in materia) non poteva riconoscersi “un carattere innovativo” in riferimento all'istituto della perdita dello *status* in esame, poiché la richiamata legge speciale del 1912 si poneva in linea di continuità con la precedente disciplina, consacrando “definitamente” l'aspetto volontaristico e spontaneo della rinuncia, disegnato dal codice del 1865. Parimenti in riferimento all'evoluzione della normativa italiana della cittadinanza, la sentenza in commento sottolinea l'impossibilità di ammettere “un triplice

⁸ In particolare, l'art. 11 c.c. 1865 prevedeva che: “La cittadinanza si perde: (...) n. 2, Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese straniero”. Sul punto, avremmo modo di tornare nel corso del nostro contributo.



regime per i cittadini italiani che avessero acquistato la cittadinanza brasiliana prima o dopo il 1889 o dopo il 1912”, dovendosi, quindi, adottare un regime unitario ed uniforme per gli individui interessati.

Infine, la Corte d’appello richiama la regola dell’onere della prova, citando un precedente della Suprema Corte (ordinanza n. 3175/2010), ribadendo che la prova di un fatto ostativo al riconoscimento della cittadinanza (qual è la perdita) grava su colui che si oppone all’accoglimento di tale pretesa, quindi sul Ministero appellante.

3. La sentenza n. 1496/2022.

La seconda sentenza oggetto del presente commento (n. 1496/2022 pubblicata in data 04/03/2022) si pone in linea di continuità con la precedente (n. 6640/2021) e – ai fini del rigetto dell’appello proposto dal Ministero – si sofferma nuovamente sull’istituto della rinuncia allo *status civitatis*, di cui all’art. 11, n. 2, c.c. 1865, apportando ulteriori e preziosi elementi interpretativi in materia.

In questa direzione, con la sentenza n. 1496/2022 la Corte sottopone a considerazioni critiche la figura della rinuncia tacita per comportamenti concludenti, indicando come sia necessario individuare sempre una volontà espressa, manifestata attraverso “una richiesta formulata” dal cittadino italiano ai fini dell’ottenimento della nuova cittadinanza straniera. Senza il concorso di tale volontà del “naturalizzando” – esternata con “una richiesta formulata in tal senso” – non si produce la dismissione dello *status* italiano originario. A questi fini, la Corte prosegue nella spiegazione dell’istituto della perdita e prende posizione direttamente sulla discussa e controversa figura della rinuncia tacita, considerando, tra l’altro, che la scelta primaria del legislatore del codice del 1865 fu quella di adottare la forma della rinuncia “manifestata in forma espressa, dinanzi ad un ufficiale di stato civile” (art. 11, n. 1). Inoltre, la Corte aggiunge che – anche a voler ritenere giuridicamente configurabile la c.d. rinuncia tacita – per valutare in concreto la sua sussistenza, è necessario individuare “comportamenti da cui univocamente desumere la presunta volontà abdicativa in parola”, ossia un’“inequivoca volontà” che sia incompatibile con il mantenimento della cittadinanza italiana. A parere della Corte, tale inequivoca volontà alla dismissione della cittadinanza italiana non potrebbe certo desumersi dalla mancata dichiarazione dell’emigrato italiano, con la quale questi poteva escludere espressamente la sua naturalizzazione brasiliana coatta.

La sentenza n. 1496/2022 merita di essere segnalata anche in ragione dell’interpretazione del decreto brasiliano 58-A del 1889, che, naturalmente, viene compiuta nei limiti imposti dalla regola di concisione e sinteticità della motivazione. In particolare, la Corte ritiene che il citato decreto del 1889, abbia comportato la naturalizzazione forzata dello straniero, presente sul territorio brasiliano all’epoca, attraverso un atto di imperio. Tale naturalizzazione era subordinata “all’avveramento di una condizione sospensiva”, ossia alla mancata dichiarazione contraria all’acquisto del nuovo *status* brasiliano da parte dello straniero. Tuttavia, prosegue la Corte, un eventuale acquisto forzato e non spontaneo della cittadinanza brasiliana non avrebbe potuto comportare l’abdicazione della cittadinanza italiana originaria, creando solo un caso di doppia cittadinanza c.d. accidentale e di fatto, poiché l’emigrato sarebbe stato considerato italiano per l’Italia e brasiliano per il Brasile (su tale aspetto vedi *infra*, paragrafi 11 e seguenti). Poste queste premesse, anche con la sentenza n. 1496/2022 viene rigettato l’appello e confermata la cittadinanza italiana degli appellati, anche in considerazione della mancanza di prove fornite da parte del Ministero, il quale non ha nemmeno “chiarito quali fossero stati i comportamenti da cui univocamente desumere la presunta volontà abdicativa” dello *status civitatis* italiano dell’avo.

4. La sentenza n.4153/2022.

La terza sentenza in commento si pone in linea di continuità con le due precedenti, ribadendo che, ai sensi dell’art. 11 c.c. 1865, la rinuncia volontaria poteva avvenire in base ad “una dichiarazione espressa o a un contegno che implica la volontà di avere un legame definitivo con altro stato tramite la cittadinanza straniera o tramite un impiego governativo o lo svolgimento del servizio militare”. In particolare, richiamando nuovamente l’insegnamento della sentenza della Corte di Cassazione del 1907, con la sentenza n. 4153/2022, la Corte d’Appello di Roma ribadisce ancora una volta che un caso concreto è sussumibile nella fattispecie astratta, di cui al n. 2 dell’art. 11 c.c. 1865, solo qualora sussista “la prova chiara ed esplicita” che il cittadino italiano “voglia volontariamente permutare la cittadinanza di origine con la cittadinanza straniera”, dovendosi individuare “una condotta di accettazione effettiva



della naturalizzazione straniera”, ossia un atto di “adesione consapevole alla cittadinanza”. A differenza della sentenza n. 1496/2022, in cui si parla di una “richiesta” formulata e manifestata ai fini della naturalizzazione, la decisione n. 4153/2022 sembra ammettere la configurabilità di un’accezione tacita della cittadinanza straniera (di una “adesione consapevole”) da cui deriverebbe la correlativa rinuncia tacita alla cittadinanza italiana, purché, comunque, siano verificabili comportamenti effettivi, ossia condotte univoche, il cui accadimento deve essere sempre dimostrato con prove chiare ed esplicite.

Ciò detto, la sentenza n. 4153/2022 ha il merito di apportare alcuni chiarimenti essenziali sulla materia in esame⁹.

Innanzitutto, applicando correttamente il principio *iura novit curia*, la pronuncia in esame ricorda che la fattispecie della rinuncia, di cui al n. 3 dell’art. 11 c.c. 1865, venne abrogata dall’art. 35 della legge n. 23/1901.

Inoltre, nel ribadire la corretta ripartizione dell’onere probatorio in materia di cittadinanza¹⁰, la sentenza in commento afferma che, in mancanza della prova della presenza dell’avo in Brasile dal 1889, non è possibile neppure prendere in considerazione la sua naturalizzazione brasiliana, dovendosi, al contrario, dare rilievo giuridico alla prova documentale del c.d. CNN (certificato negativo di naturalizzazione), con il quale il “Ministero della Giustizia brasiliano ha certificato che a nome dell’avo non risulta alcuna registrazione di naturalizzazione”¹¹.

In seguito, in base alle premesse sul carattere volontaristico della rinuncia allo *status civitatis*, i giudici di merito escludono che possano provocare la perdita della cittadinanza italiana due fatti tipicamente oggettivi, quali: la presenza in Brasile nel 1889 dell’emigrante italiano; la nascita in Brasile del figlio dell’emigrante italiano, nella misura in cui costui acquista la cittadinanza brasiliana in modo involontario, per il semplice fatto della nascita in un paese ove si applica il criterio dello *ius soli*.

Ulteriore e significativo apporto al tema viene fornito dalla sentenza n. 4153/2022 rispetto all’applicazione temporale delle disposizioni sulla rinuncia. A questo proposito, la Corte d’Appello considera che al figlio dell’italiano, divenuto maggiorenne dopo il 1 luglio 1912, si deve applicare la legge n. 555 del 1912 e non l’art. 11 del c.c. del 1865, dovendosi applicare la legge vigente quando egli è “in grado di compiere atti giuridicamente rilevanti”. Tuttavia, sempre rispetto al figlio dell’avo, un punto ci pare non del tutto chiaro nella sentenza in esame, ossia quello in cui si afferma che l’italo-discendente, nato in Brasile, potrebbe perdere il nostro *status civitatis* (in base all’art. 11, n. 2, c.c. 1865) in conseguenza di una adesione consapevole alla cittadinanza straniera, come potrebbe essere “la volontaria iscrizione nelle liste elettorali o l’esercizio di diritti o doveri riservati ai cittadini brasiliani”. Come vedremo, infatti, nel corso di questo contributo, a differenza dell’avo italiano, il suo discendente nato in Brasile poteva sempre godere dei diritti derivanti da entrambe le cittadinanze, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 555 del 1912, senza che da ciò derivasse la perdita di una delle due cittadinanze.

5. La sentenza n. 4711/2022.

Anche la quarta sentenza in commento si pone in linea di continuità con le tre precedenti, confermando che, ai sensi dell’art. 11, n. 2, c.c. 1865, per poter decretare l’effetto abdicativo dello *status civitatis*, è necessario individuare un comportamento attivo e positivo del soggetto rinunciante, nella misura in cui “ottenere” una cittadinanza straniera “implica il soddisfacimento di un’aspirazione, l’assecondamento di una volontà”.

Ciò detto, la sentenza n. 4711/2022 contiene due chiarimenti importanti.

Il primo è relativo all’impossibilità di invocare la norma sulla “Grande Naturalizzazione” brasiliana, quando lo stesso Ministero appellante (che si oppone al riconoscimento della cittadinanza italiana) dichiara “l’incertezza circa

⁹ La completezza e l’esautività della sentenza si deve certamente anche alla difesa degli appellati, brillantemente realizzata dall’Avv. Maria Stella La Malfa, che molto ha contribuito allo sviluppo della giurisprudenza in materia.

¹⁰ Si legge, in particolare, nella motivazione che “spetta agli attori provare la discendenza dall’avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell’Interno, il quale eccepisce che si sono verificati fatti idonei all’interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, provare tali circostanze”.

¹¹ Sull’importanza della prova documentale costituita dal certificato negativo di naturalizzazione dell’avo italiano, si veda, *ex multis*, Tribunale di Roma, ordinanza 9 novembre 2021, RG 51302/2020.



l'operatività nel caso in esame del decreto sulla naturalizzazione del 1889". Mancando, infatti, la certezza della presenza in Brasile dell'avo italiano all'epoca della "Grande Naturalizzazione", viene meno l'elemento oggettivo che compone la fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, ai sensi dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865.

Il secondo chiarimento importante riguarda l'inapplicabilità dell'art. 11, n. 2, al bambino/a, nato/a in Brasile, da genitore emigrante italiano. Nella misura in cui la perdita della cittadinanza italiana dipende da un comportamento spontaneo, la Corte, correttamente, ritiene che la nascita (evento involontario per eccellenza) è "un fatto al quale è collegabile unicamente l'acquisto di una situazione giuridica (inclusa la cittadinanza), giammai la sua perdita". Su questo punto avremo ampiamente modo di ritornare quando tratteremo del fenomeno della doppia cittadinanza (paragrafi 11 e seguenti).

6. L'importanza delle quattro sentenze precedenti: il chiarimento sulle modalità di perdita della cittadinanza dell'avo italiano.

Riassuntivamente, i quattro percorsi motivazionali offerti dalle sentenze precedentemente analizzate, della prima sezione della Corte d'Appello di Roma – discostandosi apertamente da quanto affermato nella sentenza n. 5171/2021 della sezione famiglia e minori in riferimento al tema della "Grande Naturalizzazione" degli stranieri in Brasile – si inseriscono perfettamente all'interno dell'orientamento (praticamente unanime) in materia di rinuncia allo *status civitatis* ed offrono un'interpretazione corretta dell'art. 11 c.c. 1865, sottolineando la necessità di individuare sempre un atto di impulso, libero e consapevole, ossia un comportamento da cui "univocamente" si possa "desumere la presunta volontà abdicativa" alla cittadinanza italiana. Dei fatti oggettivi (come una naturalizzazione collettiva e di massa o l'acquisto di una seconda cittadinanza per nascita in un paese *ius soli*) non sono in grado, in sé e per sé, di determinare la perdita della cittadinanza italiana. In altre parole, non è ammissibile ammettere la perdita dello *status civitatis*, senza che ricorra l'indispensabile elemento volontaristico e spontaneo diretto all'ottenimento di una cittadinanza straniera, manifestato attraverso una richiesta in tale direzione, o comunque senza che sia presente un comportamento da cui "unicamente" desumere la volontà dismissiva del nostro *status*.

Le richiamate sentenze sono anche importanti nella misura in cui ribadiscono l'applicazione corretta della regola sull'onere della prova in materia di cittadinanza, secondo cui: "spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al Ministero dell'Interno, il quale eccepisce che si sono verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, provare tali circostanze" (sentenza n. 4153/2022).

Infine, giova ribadire che dei chiarimenti importanti sono contenuti nella sentenza n. 4153/2022, in cui vengono, tra l'altro, sottolineati i seguenti aspetti: la rilevanza probatoria del certificato negativo di naturalizzazione, emesso dalle competenti autorità brasiliani; la posizione giuridica del discendente dell'avo italiano, il quale non perde automaticamente la cittadinanza italiana per il solo fatto di nascere in un paese c.d. *ius soli*; la corretta applicazione temporale delle leggi in materia di cittadinanza, ricordando non solo l'avvenuta abrogazione dell'art. 11, n. 3, c.c. 1865 da parte della legge n. 23 del 1901, ma anche sottolineando che alla rinuncia allo *status civitatis* è necessario applicare la legge vigente al momento in cui l'interessato può validamente compiere un atto abdicativo, ossia quando costui ha raggiunto la maggiore età. Per quanto riguarda il chiarimento sulla doppia cittadinanza, contenuto nella sentenza n. 4711/2022, rinviamo alla parte del presente contributo dedicata alla bipolidia (vedi *infra* paragrafi 11 e seguenti).

7. La sentenza n. 1681/2022: la posizione dei discendenti dell'avo italiano.

Mentre la posizione giuridica dell'avo italiano e del di lui figlio, nonché le modalità di abdicazione al loro *status* di origine, vengono definite e chiarite dalle quattro sentenze precedentemente commentate, la decisione n. 1681 del 2022 si sofferma più dettagliatamente sulla situazione giuridica soggettiva dei discendenti dell'emigrante italiano e, in particolare, sulle modalità della rinuncia al loro *status civitatis*, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 555 del 1912.

A differenza delle altre decisioni precedentemente richiamate, nella sentenza n. 1681/2022 viene affermato che il codice del 1865 avrebbe adottato una "impostazione rigida" in riferimento alla rinuncia alla cittadinanza, mentre la successiva legge n. 555 del 1912 avrebbe introdotto un "principio più elastico", prevedendo che la cittadinanza "si perde solo per atto volontario". Per quanto riguarda la richiamata ricostruzione normativa, siamo costretti a sollevare le nostre perplessità, nella parte in cui non ci pare ravvisabile un effettivo carattere innovatore della Legge n. 555 del



1912 in riferimento alla perdita dello *status civitatis*, avendo tale legge speciale semplicemente chiarito e rafforzato l'aspetto volontaristico della rinuncia, rispetto alla disciplina prevista dal c.c. del 1865. Non ci pare, quindi, rinvenibile l'affermata "impostazione rigida" all'interno del codice del 1865 rispetto alla perdita della cittadinanza, vista la sua impostazione prettamente liberale e fondata sul primato della volontà individuale in materia di *status civitatis*. Parimenti a titolo preliminare, la Corte prosegue con l'analisi dell'attuale Legge n. 91 del 1992, sottolineando che tale normativa "ha confermato, e rafforzato, le scelte di fondo" della legge precedente, concependo la cittadinanza "come legame persistente che si trasmette, e non si estingue (salvi casi eccezionali), se non per libera ed espressa scelta individuale".

Dopo aver esposto l'evoluzione normativa sulla perdita della cittadinanza, la sentenza n. 1681/2022 ritiene irrilevante affrontare l'incidenza della "Grande naturalizzazione" brasiliana rispetto all'avo, tra l'altro "emigrato in Brasile peraltro in epoca imprecisata", nella misura in cui la trasmissione della cittadinanza viene considerata interrotta a causa di eventi riguardanti i discendenti dell'avo, i quali avrebbero "di fatto rinunciato alla cittadinanza, optando liberamente per quella straniera".

Come la sentenza n. 4153/2022, anche la sentenza n. 1681/2022 adotta due premesse di fondo corrette e condivisibili in relazione al discendente dell'avo italiano.

La prima premessa attiene al fatto che il discendente, anche se nato in Brasile prima dell'entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912, possiede fin dalla nascita due cittadinanze e le conserva – salvo in caso di rinuncia espressa – anche durante la sua maggiore età, essendo brasiliano (criterio dello *ius soli*) e italiano (criterio dello *ius sanguinis*). In questa direzione, la Corte non accoglie la prospettiva del Ministero appellante, secondo la quale un individuo nato in un c.d. paese *ius soli*, prima della Legge n. 555 del 1912, non potrebbe possedere due cittadinanze, perdendo automaticamente quella italiana fin dalla nascita, ai sensi dell'art. 11 c.c. del 1865.

La seconda premessa importante riguarda la corretta individuazione della legge temporalmente applicabile rispetto alla rinuncia alla cittadinanza effettuata dalla persona che, nata sotto l'imperio del codice del 1865, diviene maggiorenne dopo l'entrata in vigore della Legge del 1912. Parimenti a quanto affermato nella sentenza n. 4153/2022, anche la sentenza n. 1681/2022, in ossequio al noto principio *tempus regit actum*, ritiene che al soggetto minore (il quale ha acquistato la cittadinanza in base all'art. 4 o all'art. 7 del c.c. 1865, ma che diviene maggiorenne solo dopo l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912) debba essere applicata la normativa sulla rinuncia, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge del 1912 e non quella del c.c. del 1865, dovendosi applicare la legge vigente al momento in cui il cittadino, maggiorenne e con piena capacità d'agire, può decidere (liberamente e consapevolmente) di abdicare al proprio *status civitatis*¹².

Poste queste premesse, la Corte prosegue con la valutazione della "documentazione emergente in atti" e giunge a considerare interrotta la linea di trasmissione dello *status civitatis* a causa della rinuncia dei discendenti dell'avo, realizzata ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, secondo cui: "Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi".

In particolare, i giudici del gravame riscontrano la sussistenza della volontà di abdicare alla cittadinanza italiana nella "dichiarazione parziale di cittadinanza" realizzata dallo sposo/a all'atto del matrimonio, il quale, anziché comunicare all'ufficiale di stato civile celebrante di essere bipolide (nel caso di specie italo-brasiliano/a), si sarebbe limitato a informare la titolarità della sola cittadinanza brasiliana, omettendo di comunicare anche quella italiana. In base a tale prospettiva, la rinuncia espressa alla cittadinanza italiana sarebbe costituita dal comportamento omissivo dello/a sposo/a, il quale non avrebbe dichiarato di possedere anche la seconda cittadinanza (quella italiana), oltre a quella brasiliana, che era quella del paese in cui il matrimonio veniva celebrato. È chiaro che il presupposto da cui

¹² In questo senso, è l'orientamento della stessa Corte d'Appello di Roma, sez. I, la quale, in una recente sentenza del 16 giugno 2021, ammette l'esistenza della doppia cittadinanza per una persona, nata negli USA nel 1901, che era "cittadina americana iure soli ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendogli stata la cittadinanza italiana trasmessa dal padre al momento della nascita", applicando, pertanto, l'art. 7 della legge n. 555 del 1912 anche agli individui nati prima dell'entrata in vigore di tale legge, concludendo che "tutte le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore non incidono sullo stato di cittadinanza del figlio, salva la facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana al conseguimento della maggiore età".



prende le mosse la sentenza n. 1681/2022 è che sussisterebbe un onere in capo allo/a sposo/a bipolide di comunicare la propria doppia cittadinanza al momento del matrimonio, pena la perdita della cittadinanza italiana non dichiarata.

Infatti, a parere della Corte d'Appello, l'aver omesso, dinanzi all'ufficiale celebrante il matrimonio, di possedere anche la (seconda) cittadinanza italiana costituirebbe un atto di "opzione", un'"elezione" o "adesione" in favore della nazionalità brasiliana e una correlativa rinuncia allo *status* italiano. In sostanza, la Corte ravvisa l'esistenza di una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, nella comunicazione della sola cittadinanza brasiliana e nella omessa informazione di quella italiana, resa in un atto pubblico straniero (nel caso di specie il matrimonio celebrato in Brasile).

Sempre a parere della Corte d'Appello, oltre alla comunicazione della sola titolarità della cittadinanza brasiliana all'atto del matrimonio compiuto in Brasile, in riferimento al discendente dell'avo italiano sarebbero rinvenibili ulteriori "indici" della volontà di abdicare alla nostra cittadinanza, optando per quella brasiliana, quali: la residenza del rinunciante in Brasile, paese in cui ha svolto attività lavorativa; la (presunta) mancanza di collegamenti territoriali con l'Italia; la mancata rivendicazione della cittadinanza italiana dinanzi agli organi amministrativi.

Infine, come ulteriore elemento della volontà dismissiva dello *status civitatis* italiano, la Corte richiama l'applicazione del principio di effettività (considerato un criterio di valutazione degli elementi di fatto e di diritto del caso concreto), principio in base al quale "la cittadinanza è un rapporto giuridico avente alla base un fatto sociale di collegamento, una solidarietà effettiva di esistenza, di interessi e di sentimenti unita a una reciprocità di diritti e doveri", come indicato dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9377/2011) e dalla precedente giurisprudenza della Corte d'Appello (sentenza n. 5172/2021). Ad ogni modo, la sentenza n. 1681/2022 esclude espressamente che l'applicazione del principio di effettività della cittadinanza dia luogo ad un motivo di perdita individuale della cittadinanza italiana, specificando la Corte che tale principio può servire solo quale "criterio di valutazione" degli elementi di fatto e di diritto e delle risultanze probatorie del caso concreto, ossia come elemento di supporto ai fini della individuazione della presenza di una volontà dismissiva dello *status civitatis*.

Così riassunta la motivazione della sentenza n. 1681/2022, non possiamo nascondere le nostre perplessità su alcuni aspetti del ragionamento logico-giuridico adottato dai giudici del gravame, attraverso il quale si giunge a considerare la linea di trasmissione della cittadinanza interrotta. In particolare, non solo non ci sembra condivisibile la lettura interpretativa data all'istituto della rinuncia espressa, di cui all'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, ma, soprattutto, pare che la sentenza n. 1681/2022 si discosti dalla concezione tradizionale in materia di trasmissione della cittadinanza per discendenza, adottando delle prospettive peculiari ed isolate, rispetto: i) al fenomeno della doppia cittadinanza e alla posizione giuridica del bipolide, apparentemente onerato di dichiarare le sue due cittadinanze all'atto del proprio matrimonio; ii) all'individuazione di una sorta di scelta di una delle due cittadinanze possedute da parte dell'italiano residente all'estero, che realizzerebbe una elezione/adesione ad uno *status civitatis* e una correlativa rinuncia all'altro, in ragione della mancata informazione della sua seconda cittadinanza italiana dinanzi a delle autorità straniere; iii) all'allegata necessità del cittadino residente all'estero di mantenere collegamenti con il territorio italiano per poter mantenere il proprio *status civitatis*; iv) alla presunta esigenza di rivendicare tale *status* nel corso della vita nei confronti degli organi amministrativi italiani e stranieri; v) all'interpretazione del principio di effettività della cittadinanza.

Per poter analizzare compiutamente le varie questioni teoriche sollevate dalla sentenza n. 1681/2022, sarà, quindi, necessario affrontare – ai limitati fini del presente commento – alcuni argomenti, tra cui: (i) la natura dello stato di cittadino italiano; (ii) l'attribuzione-acquisto della cittadinanza, con particolare riguardo al criterio dello *ius sanguinis*; (iii) il fenomeno della doppia cittadinanza e la posizione giuridica del bipolide; (iv) la rinuncia espressa alla cittadinanza, di cui agli artt. 7 e 8, n. 2, della Legge n. 555 del 1912 e all'art. 11 della Legge n. 91 del 1992, dando particolare attenzione alla modalità procedimentale con cui tale atto deve essere presentato.

Avvertiamo il lettore che, al fine di evitare ripetizioni, per l'analisi della perdita della cittadinanza sotto l'imperio del codice civile del 1865 rinviamo a quanto già esposto nel precedente scritto. Parimenti, rinviamo al precedente contributo per l'analisi del principio internazionale di effettività della cittadinanza¹³.

¹³ G. Bonato, *Grande naturalizzazione brasiliana e cittadinanza italiana (osservazioni su una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma)*, cit., § 4 ss.



8. Lo stato di cittadino italiano: natura giuridica.

Innanzitutto, quanto alla natura della situazione giuridica in esame, giova rilevare che, pur non essendo oggetto di una disciplina costituzionale espressa¹⁴, non ci sono dubbi che la cittadinanza possa essere qualificata come uno *status* (di diritto pubblico) con rilevanza costituzionale¹⁵, trattandosi di “una condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese” e da cui “sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello Stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono (art. 4 Cost., commi 1 e 2)”¹⁶. Non solo, la cittadinanza italiana – al pari di tutte le cittadinanze nazionali di uno Stato membro dell’UE – ha una rilevanza fondamentale anche dal punto di vista del diritto europeo, nella misura in cui: “È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art. 20 TFUE)¹⁷.

Sul punto, come risulta dall’orientamento della giurisprudenza italiana in materia, formatasi nel corso degli ultimi decenni: i) “Lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo” e “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d’assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso”¹⁸; ii) sono costituzionalmente illegittime le ipotesi normative di perdita automatica della cittadinanza¹⁹, potendo tale perdita derivare solo da atto consapevole e volontario²⁰; iii) “la perdita della cittadinanza costituisce un rapporto perdurante nel tempo”²¹, di cui è necessario dare una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della Costituzione vigente; iv) nessuna legge straniera può comportare, di per sé, la perdita della cittadinanza italiana²².

Riassuntivamente, lo *status* di cittadino costituisce un diritto inviolabile che ciascuno “vanta nei confronti del

Per facilitare la comprensione del lettore, ci limitiamo in questa sede a richiamare la formulazione dell’art. 11 c.c. 1865, ai sensi del quale: “La cittadinanza si perde: 1°. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l’ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza; 2°. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero; 3°. Da colui che, senza permesso del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.

¹⁴ Come noto, in materia di cittadinanza, la Costituzione si limita a disporre espressamente che: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” (art. 22). Sull’art. 22 Cost., si veda U. De Servio, *Art. 22*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di Scialoja e Branca, *Rapporti civili*, Roma, 1978, p. 17. Ricordiamo anche l’articolo 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10 dicembre 1948, secondo cui “Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”.

¹⁵ Parla di *status* di diritto pubblico, S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, vol. II, Milano, 1996, p. 3. Definisce la cittadinanza come uno *status* anche C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. VII, Roma, 1988, §§ 1.1.2 ss. Altra parte della dottrina definisce la cittadinanza come un rapporto giuridico e per questa tesi di rinvia a L. Panella, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, Napoli, 2009, p. 27 ss. Ad ogni modo, si fa notare che la nozione di cittadinanza ha “un duplice carattere: da un lato si riferisce ai requisiti che l’individuo deve possedere per poter essere definito cittadino; dall’altro fa riferimento al quadro dei diritti e doveri che l’essere cittadino comporta” (E. Belvisi, *Cittadinanza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, 1998, p. 117).

¹⁶ Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

¹⁷ Come noto, la cittadinanza europea è uno *status* derivato e che si aggiunge alla cittadinanza di uno degli Stati membri. Si rinvia a C. Morviducci, *I diritti dei cittadini europei*, 3° ed., Torino, 2017, p. 3 ss.

¹⁸ Così ancora Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

¹⁹ Sul punto C. Cost., 9 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna.

²⁰ Così Cass., 3 novembre 2016, n. 22271.

²¹ Così Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

²² Così Corte di Cassazione di Napoli, 5 ottobre 1907.



proprio Stato di appartenenza”²³. Essendo uno *status* imprescrittibile e permanente, l’individuo non ha l’obbligo giuridico di rivendicare, nel corso della propria vita, la conservazione della propria cittadinanza italiana, perdendo tale *status* solo in ipotesi tassative e predeterminate.

Giova ricordare che, trattandosi di uno *status* che, permanentemente, accompagna la vita delle persone, la cittadinanza segue le varie vicende riguardanti l’esistenza stessa degli individui. Tale *status* si acquista (con la nascita o nel corso della vita), si può perdere ed anche riacquistare. La ricostruzione legale della fattispecie in questione pare, quindi, abbastanza semplice: l’acquisto della cittadinanza (per discendenza, nascita, naturalizzazione) è fatto costitutivo dello *status*; mentre la sua perdita (evento necessariamente e logicamente successivo al suo acquisto) è fatto estintivo di tale *status*; infine, il riacquisto è fatto costitutivo successivo, che può verificarsi solo dopo l’accadimento di un primo fatto costitutivo (l’acquisto originario) e di un fatto estintivo della perdita.

9. L’attribuzione e l’acquisto della cittadinanza in generale e l’autonomia degli Stati nel determinare i relativi criteri sulla cittadinanza.

Come noto, la cittadinanza viene attribuita fin dalla nascita oppure può essere acquisita nel corso della vita di un individuo. A questo proposito, è opportuno differenziare i due descritti fenomeni, ossia: quello dell’attribuzione della cittadinanza fin dalla nascita, anche chiamata cittadinanza di origine o originaria, conferita in base allo *ius sanguinis* o allo *ius soli*; quello dell’acquisto della cittadinanza realizzato durante la vita di una persona, anche chiamata cittadinanza successiva o derivata. Nella dottrina straniera si è soliti riferirsi anche alla distinzione terminologica tra: cittadinanza primaria, risultando dal fatto naturale della nascita; cittadinanza secondaria (chiamata anche cittadinanza acquisita), risultando, generalmente, essa da un fatto volontario, successivo alla nascita²⁴. La distinzione è importante nella misura in cui la cittadinanza di origine viene attribuita senza il concorso della volontà dell’interessato e produce effetti giuridici a partire dalla nascita; mentre la cittadinanza derivata produce effetti dal “momento successivo in cui si verificano le condizioni richieste per far sorgere lo *status civitatis*”²⁵ e si acquisisce, almeno nella maggior parte degli ordinamenti moderni, solo in base alla volontà dell’interessato²⁶. La richiamata distinzione è estremamente rilevante nella misura in cui mette in risalto il carattere involontario della cittadinanza originaria e quello generalmente volontario della cittadinanza acquisita e successiva²⁷. Anche dal punto di vista del diritto italiano, la distinzione è rilevante, in quanto solo la cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione può essere oggetto di revoca, ai sensi dell’art. 10 *bis* della Legge n. 91 del 1992, derivando da un provvedimento amministrativo c.d. concessorio e conferendo, di conseguenza, all’interessato una posizione di interesse legittimo; mentre la cittadinanza acquisita *iure sanguinis* deriva da un fatto (la filiazione), a cui la legge attribuisce efficacia costitutiva del diritto soggettivo.

Quanto all’attribuzione della cittadinanza originaria fin dalla nascita, due sono i criteri essenzialmente utilizzati dai legislatori in materia, ossia: il criterio dello *ius sanguinis*, in base al quale “è considerato cittadino dello Stato colui che nasce, anche in territorio diverso, da padre o da madre cittadini di quello Stato”; il criterio dello *ius soli*, “sulla base del quale la cittadinanza viene attribuita a colui che nasce nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla

²³ P. M. Stabile, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto comparato e internazionale*, in *Studi urbinati*, v. 56, n. 4, 2005, p. 616 e in <https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/article/view/317>.

²⁴ Come fa notare S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit., p. 15, nota 21, la distinzione tra attribuzione della cittadinanza (dalla nascita) e acquisto della cittadinanza (durante il corso della vita) appare più netta in altri sistemi giuridici e non sempre viene accolta dalla dottrina italiana. Si veda anche M. Mellone, *L’accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, Torino, 2022, p. 13 ss., il quale distingue tra i modi di attribuzione della cittadinanza a titolo originario e quelli a titolo derivativo.

²⁵ P. M. Stabile, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto comparato e internazionale*, cit., p. 618.

²⁶ Così, tra gli altri: P. Louis-Lucas, *Les conflits de nationalités*, in *Recueil des cours. Académie de droit international de la Haye*, vol. 64, 1938, p. 8 e ss., il quale parla di “*nationalité originaire*” e “*nationalité secondaire*”; J.A. Da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, 19° ed., San Paolo, 2001, p. 325; I.W. Sarlet, L.G. Marinoni, D. Mitidiero, *Curso de direito constitucional*, 3° ed., San Paolo, 2014, p. 636; A. Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 7° ed., San Paolo, 2009, p. 755. In Spagna si distingue tra “*atribución o adquisición automática*” e “*adquisición no automática o derivativa*”, come ci ricorda R. Vinas Farré, *Evolución del derecho de nacionalidade em Espanha: continuidade y cambios mas importantes*, in <https://www.ebu.eu/documents/10067636/10761851/2009-Ramon-Vinas-Farre.pdf/4895d2d7-7660-6e09-673f-00fc1c81fe2b?t=1539706417000>, 2009, p. 290.

²⁷ Come fa notare J.A. Da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, cit., p. 325.



cittadinanza dei genitori”²⁸. Tipico esempio di paese *ius sanguinis* è l'Italia, mentre un esempio classico di paese *ius soli* è il Brasile, fin dalla Costituzione del 1824²⁹.

Inoltre, è principio classico del diritto internazionale quello secondo cui gli Stati hanno competenza esclusiva per determinare e scegliere i criteri di attribuzione-acquisto della cittadinanza, come tra l'altro indicato dall'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 12/04/1930 relativa al conflitto di leggi sulla cittadinanza, secondo cui: “*Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux*”³⁰, salva l'esistenza di alcuni limiti internazionali³¹, nonché di diritto europeo per gli Stati membri dell'Unione³². Tale autonomia veniva anche sottolineata dall'art. 3, comma 3, del codice civile francese del 1804, secondo cui: “*Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger*”. Tale principio di autonomia venne accolto anche dal codice civile italiano del 1865, il cui articolo 6 delle disposizioni preliminari disponeva: “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui appartengono”. Tale disposizione venne, in seguito, riprodotta nell'art. 17 delle preleggi al codice civile del 1942. Ricordiamo che il citato art. 17 è stato in seguito abrogato dalla legge di riforma di diritto internazionale (legge n. 218 del 1995), che, come vedremo, ha ribadito che “La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale” (art. 20), oltre al principio della prevalenza della cittadinanza italiana (art. 19, comma 2).

Ed è proprio in ragione di siffatta autonomia internazionale degli Stati nel disciplinare le proprie leggi in materia di cittadinanza che si verifica il fenomeno della doppia cittadinanza, come vedremo in seguito³³.

10. (Segue) La trasmissione dello stato di cittadino italiano per discendenza.

Come noto, tutte le varie normative italiane sulla cittadinanza (dapprima il codice civile del 1865, poi la legge n. 555 del 1912 e, infine, la legge n. 91 del 1992) hanno sempre dato preminenza e centralità al criterio dello *ius sanguinis* (anche chiamato criterio della discendenza o della filiazione), disponendo che sono italiani tutti i discendenti di cittadini, purché non sussistano cause interruttrive nella trasmissione dello *status civitatis* (come, ad esempio, la perdita della cittadinanza italiana di uno degli ascendenti, prima della nascita della successiva generazione). La scelta di dare assoluta prevalenza al criterio della attribuzione della cittadinanza per discendenza è risalente nel tempo e si ritrova nella legislazione francese del XIX° secolo, ove l'art. 10 del *Code Civil* del 1804 disponeva, nella sua versione originaria,

²⁸ Così C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, cit., §§ 1.2.2 ss., la quale ricorda che altri criteri operano automaticamente nell'attribuzione della cittadinanza, quali quello dello *ius communicatio* (“consistente nella comunicabilità della cittadinanza da parte di un membro della famiglia all'altro”) e il criterio del beneficio di legge, in base al quale è “la stessa legge a prevedere il concorso di più elementi o condizioni al verificarsi dei quali viene attribuita automaticamente la cittadinanza senza la necessità, da parte dello Stato, di un atto *ad hoc*”.

²⁹ Sul criterio dello *ius soli* quale regola tradizionale per l'attribuzione della cittadinanza brasiliana, si vedano, tra i tanti, H. Valladão, *Direito internacional privado*, vol. I, Rio de Janeiro, 1968, p. 324.

³⁰ Come ricorda R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 1993, p. 183, anche in nota; Id., *Cittadinanza*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, vol. III, Torino, 1989, p. 141, secondo cui la giurisprudenza italiana ha sempre affermato che gli Stati hanno competenza esclusiva in materia di cittadinanza. Nella dottrina straniera si vedano, tra gli altri: H. Valladão, *Direito internacional privado*, vol. I, cit., p. 286: “*A competência internacional, para fixação da nacionalidade, cabe assim, em princípio, ao Estado cuja nacionalidade se trata*”.

³¹ Su questi limiti, si rinvia a L. Panella, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, cit., *passim*.

³² La Corte di Giustizia UE, pur riconoscendo in generale l'autonomia degli Stati membri nel determinare la cerchia dei propri cittadini, ha anche stabilito che tale autonomia deve essere “esercitata nel rispetto del diritto comunitario”, perché incide sulla portata del contenuto dei diritti di cittadinanza dell'UE. Si vedano a riguardo i casi: *Micheletti*, 7 luglio 1992, Causa C- 369/90; *Janko Rottman*, 2 marzo 2010, Causa C-135/08; caso *Tjebbes*, 12/03/2019, Causa C-221/17. Sul punto si rinvia a: A. M. Russo, *La cittadinanza “sostanziale” dell'UE alla luce della proposta del gruppo di Heidelberg: verso una “reverse Solange”*, in *www.federalismi.it* n. 1/2014; L. Tria, *Ius soli, jus sanguinis. L'acquisto della cittadinanza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Irlanda*, in *www.exeo.it*, 2014, p. 26-27.

³³ E. Lapenna, *Cittadinanza (dir. int. priv. proc.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, vol. VII, 1988, §§ 2 e 4, secondo cui “la cittadinanza di uno Stato si determina esclusivamente sulla base delle norme in materia dello Stato della cui cittadinanza si tratti”, ciò che conduce “alla conseguenza, in pratica non rara, che ad un medesimo soggetto possono risultare attribuite più cittadinanze straniere”.



che: “*Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français*”³⁴. Sulla scia delle scelte del legislatore francese di inizio secolo XIX^o, la supremazia del criterio della trasmissione basato sullo *ius sanguinis* venne adottata dai codici preunitari e, successivamente, anche dal primo codice civile del Regno d'Italia, appartenendo alla stessa tradizione giuridica italiana³⁵. In tale direzione, si ponevano tutte le varie leggi, che si sono succedute e sovrapposte in materia, tra cui inizialmente, l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”. Allo stesso modo, disponeva l'art. 1 della legge n. 555/1912, ai sensi del quale: “È cittadino per nascita: 1. il figlio di padre cittadino”. Infine, il criterio della trasmissione per discendenza è stato confermato anche dalla legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”³⁶. In sostanza, sia nelle discipline previgenti che in quella attuale, lo *ius sanguinis* resta il criterio privilegiato e principale nella attribuzione della cittadinanza italiana, nettamente prevalente rispetto al criterio dello *ius soli*³⁷, di applicazione residuale e limitata nel nostro sistema³⁸, come accade anche nella maggior parte dei paesi europei³⁹.

Data la sua rilevanza ai fini del presente commento, è importante sottolineare che l'essenza del criterio dello *ius sanguinis* risiede nell'esistenza della famiglia, quale manifestazione sociale primaria, nucleo al cui interno viene tramandato lo *status* proprio in ragione dei legami di parentela intercorrenti tra l'ascendente trasmittente e il

³⁴ B. Audit, *Le code civil et la nationalite française, in 1804-2004 Le code civil: un passé un présent un avenir*, in Y. Lequette e L. Leveneur (a cura di), Parigi, 2004, spec. p. 739 ss.

³⁵ Purtroppo, dati i limiti del presente contributo, non è possibile effettuare una ricostruzione storica sullo *status civitatis*. Sulla disciplina della cittadinanza nei codici preunitari, si rinvia a G. Bascherini, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 53 ss.

³⁶ Sulla disciplina della cittadinanza la bibliografia è sterminata, si rinvia, tra le tante opere pubblicate dopo l'entrata in vigore della Legge n. 91 del 1992, a: G. Kojanec, *Norme sulla cittadinanza italiana. Riflessi interni ed internazionali*, Roma, 1995, p. 17, il quale ricorda che la legge vigente “riconferma il principio della perpetuazione della cittadinanza nei discendenti diretti del cittadino, al quale già s'ispirava la precedente disciplina”; R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit.; S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit.; E. Grosso, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997; M. Cuniberti, *La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella Costituzione italiana*, Padova, 1997; L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, Milano, 2002; P. Costa, *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005; R. D'Alessandro, *Breve storia della cittadinanza*, Roma, 2006; D. Porena, *Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e democrazia*, Torino, 2011, p. 188 ss.; V. C. Fioravanti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana: fra regime vigente e prospettive di riforma*, in L. Zagato (a cura di), *Introduzione ai diritti di cittadinanza*, Venezia, 2011, p. 49 ss.; M.C. Locchi, *Lo ius soli nel dibattito pubblico italiano*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2014, p. 482 ss.; V. Volpi, *Italia*, in M. Savino (a cura di), *Oltre lo ius soli la cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, Napoli, 2014; E. Grosso, *Cittadinanza e territorio. Lo ius soli nel diritto comparato*, Napoli, 2015; R. Calvigioni – T. Piola, *La cittadinanza italiana*, Bologna, 2019; B. Barel, *La cittadinanza*, in P. Mozorro della Rocca (a cura di), *Manuale breve di diritto dell'immigrazione*, 5^o ed., Santarcangelo di Romagna, 2021, p. 379 ss.; M. Mellone, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., *passim*.

³⁷ Non è dato in questa sede procedere alla disamina dei criteri di attribuzione della cittadinanza in base allo *ius soli* e alla *communicatio iuris*, si rinvia a C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, cit., §§ 1.2.2 ss.

³⁸ Per questa constatazione, si vedano, tra i tanti: A. Pitino, *Gli stranieri nel diritto pubblico italiano*, Torino, 2018, p. 42; L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit., p. 11; L. Tria, *Ius soli, jus sanguinis. L'acquisto della cittadinanza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Irlanda*, cit., p. 30.

³⁹ Nell'impossibilità di effettuare una ricostruzione completa delle leggi sulla cittadinanza degli Stati europei, dati gli evidenti limiti del presente contributo, rinviamo a L. Tria, *Ius soli, jus sanguinis. L'acquisto della cittadinanza in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Irlanda*, cit., p. 21, la quale ricorda che “in Europa la principale modalità di acquisto della cittadinanza è quella per *ius sanguinis*”. Nella stessa direzione si veda lo studio realizzato da EUDO CITIZENSHIP, intitolato *ACIT-Access to Citizenship and its Impact on Immigrant Integration*, in <https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29828/AccessoCitizenshipanditsImpactonImmigrantIntegration.pdf?sequence=1>, ove si sottolinea che “*Ius sanguinis citizenship (by descent from a citizen parent) is available in fairly inclusive ways in each of the countries in our sample and remains the primary channel for the acquisition of citizenship in Europe. Compared to other CITLAW indicators, there is less variation across countries when it comes to ius sanguinis provision?*”.



discendente, che riceve lo *status* in ragione della filiazione, essendo giuridicamente irrilevante il luogo in cui avviene la nascita, potendo questa realizzarsi in Italia o all'estero. La richiamata concezione familistica sulla quale si basa il criterio dello *ius sanguinis* ha solide fondamenta storiche e comparatistiche e, come già indicato, affonda le sue radici nel diritto francese degli inizi del secolo XIX, quando il *Code Civil* francese del 1804 fece la scelta politica di dare assoluta preminenza alla trasmissione della cittadinanza per discendenza, rendendo del tutto ininfluenza il luogo di nascita del figlio di cittadino francese, se in Francia oppure all'estero⁴⁰. Allo stesso modo di quanto previsto dall'art. 10 del codice francese (nella versione originaria del 1804), l'irrilevanza del legame con il territorio nazionale venne ribadita anche dal codice civile italiano del 1865, il cui art. 6 prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana anche per i discendenti nati all'estero, come viene dedotto costantemente grazie ad un'interpretazione, *a contrario*, della richiamata disposizione⁴¹. Inoltre, il codice civile del 1865 non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità, come anche risulta dalla legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente dalla legge n. 217 del 17 maggio 1906⁴².

In questa direzione, la nostra dottrina ha, infatti, sottolineato più volte che l'Italia ha adottato un "modello familistico di cittadinanza", prevedendo che la cittadinanza venga sempre trasmessa sulla base di motivi "legati alla creazione del nucleo familiare", aggiungendo che la "normativa italiana ammette la possibilità di tramandare la cittadinanza *iure sanguinis* senza limiti di generazioni⁴³, nella misura in cui lo "*ius sanguinis* definisce un'appartenenza del cittadino allo Stato fondata sui legami etnici o familiari e configura il popolo quale entità etno-culturale, naturale e pre-politica (...)"⁴⁴.

La cittadinanza italiana è, quindi, una questione di sangue che non dipende dal luogo della nascita, ma unicamente dai genitori che determinano geneticamente lo *status civitatis* dei figli⁴⁵. Che la volontà del legislatore sia stata quella di creare una comunità di cittadini fondata su legami etnici e familiari si può desumere anche dal principio di unità della cittadinanza all'interno della famiglia⁴⁶. Sia il codice civile del 1865 che la legge n. 555 del 1912 hanno sempre cercato di tutelare il principio "dell'unità familiare", ossia della "unicità della cittadinanza in seno alla famiglia", al fine di "conservare un buon numero di cittadini all'Italia, paese di emigrazione"⁴⁷. Tale concezione familistica della cittadinanza italiana veniva ricordata da un autorevole studioso di fine '800, il quale scriveva: "La moglie e i figli minori hanno (...) una cittadinanza *necessaria*: esiste, in altri termini, una *nazionalità della famiglia*, le cui sorti dipendono dalle vicende di quella del suo capo, in guisa che ogni modificazione dell'una reagisce, date certe condizioni, sull'altra"; ciò in base a "quel principio supremo di unità che informa tutto l'ordinamento e interessa tutta l'esistenza

⁴⁰ Sul punto si veda J. Lepoutre, *Nationalité et souveraineté*, Parigi, 2020, p. 217, secondo cui: "*La prépondérance du droit du sang s'établit dans le code civil de 1804, elle supplante à cette époque le droit du sol dont la Révolution avait réceptionné le principe à la suite de l'Ancien Droit*".

In particolare, la dottrina francese dell'epoca affermava: "*C'est donc aujourd'hui l'origine, c'est le sang, et non point le territoire natal, qui fait seul, le Français de naissance*"; "*Ainsi, dans le système du code civil, l'enfant n'a pas en principe d'autre patrie d'origine que celle de ses auteurs*". La prima citazione è del giurista Demolombe e la seconda citazione è del giurista Weiss, le quali sono contenute nella monumentale monografia sulla storia della cittadinanza francese di G. Légièr, *Histoire du droit de la nationalité française. Des origines à la veille de la réforme de 1889*, vol. I, Aix-Marseille, 2014, p. 93-94.

⁴¹ In questo senso si veda Tribunale di Roma, ordinanza 13/04/2021, RG 37067/2018.

⁴² Sul punto, la giurisprudenza del Tribunale di Roma è costante e unanime, si vedano, tra le tante, ordinanza del 23/02/2021 (RG 34132/2019): secondo cui "Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera".

⁴³ V. Volpi, *Italia*, in M. Savino (a cura di), *Oltre lo ius soli la cittadinanza italiana in prospettiva comparata*, cit., *passim*.

⁴⁴ G. Bascherini, *Brevi considerazioni storico-comparative su cittadinanza, ius sanguinis e ius soli nella vicenda italiana*, cit., p. 53.

⁴⁵ L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, cit., p. 25.

⁴⁶ L. Bussotti, *La cittadinanza degli italiani*, p. 39. Si veda anche Tribunale di Roma, ordinanza del 23/02/2021, RG 34132/2019, secondo cui: "La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità *iure sanguinis* dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre".

⁴⁷ In questo senso R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 27-28, nonché p. 32, nota 80.



dell'associazione domestica"⁴⁸. La stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nella nota sentenza n. 4466 del 2009, ha ribadito che il criterio di collegamento della cittadinanza *iure sanguinis* si individua "attraverso il rapporto di filiazione che collega una persona alla formazione sociale intermedia costituita dalla famiglia 'società naturale' (art. 2 e 29 Cost.)"⁴⁹.

Inoltre, giova ricordare che la scelta di dare preponderanza al criterio dello *ius sanguinis* era fondata sulla volontà politica di "non perdere gli uomini migliori", quelli "più validi di età e più ricchi di iniziativa"⁵⁰, in un periodo storico in cui l'Italia era paese di emigrazione. Anche nella Francia dell'inizio del secolo XIX^o, nella quale il *Code Civil* del 1804 dava preminenza assoluta al criterio dello *ius sanguinis*, tale scelta nasceva proprio dal fatto di voler permettere ai francesi, che si trovavano all'estero, di trasmettere la cittadinanza ai propri figli⁵¹.

La scelta del legislatore italiano di permettere la trasmissione della cittadinanza attraverso una catena senza limiti generazionali fu intenzionale e dettata da ragioni politiche al fine di mantenere il legame tra gli emigranti (e i loro discendenti) e la madre patria. Non è un caso che quei paesi che hanno voluto limitare tale trasmissione, in ragione della c.d. "desuetudine" di una cittadinanza tramandata di generazione in generazione ai discendenti di immigrati, hanno introdotto dei limiti normativi chiari ed espressi⁵². In mancanza di tali limiti generazionali, espressamente indicati dal legislatore, non è dato introdurre cause di perdita della cittadinanza italiana per mancanza di collegamento con il territorio. Anzi, la legge italiana ha sempre rigettato la soluzione di prevedere la perdita della cittadinanza in caso di trasferimento all'estero del proprio domicilio con l'intenzione di non tornare più in patria⁵³. Nel secolo XIX^o l'emigrazione italiana veniva incentivata e considerata una risorsa e non dava luogo a nessun tipo di sanzione, come poteva essere la perdita della cittadinanza. Era, all'opposto, incentivato il legame con la madre patria. Non è un caso che il nostro legislatore ha sempre cercato di tutelare ed incentivare l'emigrazione. In linea di continuità, la stessa Costituzione Repubblicana ha disposto: "Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge" (art. 16); la Repubblica "Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero" (art. 35, comma 4).

Da sottolineare, pertanto, che mentre in base al criterio dello *ius sanguinis* prevale l'aspetto familistico, nel criterio dello *ius soli* l'elemento preponderante è quello del collegamento con il territorio⁵⁴. Ed è anche noto come la scelta dell'uno o dell'altro criterio appartiene a ragioni essenzialmente politiche: lo *ius sanguinis* è scelto dai paesi di grande emigrazione, con la finalità di mantenere il collegamento e il legame tra la madre patria e i figli degli emigranti, mentre lo *ius soli* è scelto dai paesi a forte immigrazione⁵⁵.

In conclusione, fondandosi sul legame di parentela e sul vincolo familiare, la trasmissione della nostra cittadinanza *iure sanguinis* prescinde da un collegamento con il territorio italiano. Non è dato, quindi, parlare di un principio di effettività in senso territoriale in riferimento alla cittadinanza italiana, nella misura in cui l'effettività del nostro *status civitatis* deve essere misurata in base alla presenza del vincolo familiare e alla discendenza da cittadino italiano, non in base alla residenza e al collegamento con il territorio della Repubblica italiana⁵⁶.

⁴⁸ A. Ricci, *Il principio dell'unità di famiglia nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, vol. XII, fasc. 1, 1891, p. 35 ss., spec. p. 41 (per la prima citazione) e p. 47 (per la seconda citazione).

⁴⁹ Così ancora Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466.

⁵⁰ Come ci ricorda D. Luzzatto, *Il problema della doppia cittadinanza*, in *Riv. dir. pubb.*, 1933, p. 542 ss.

⁵¹ Lo ricorda J. Lepoutre, *Nationalité et souveraineté*, cit., p. 217.

⁵² Per una breve analisi dei paesi che hanno considerato l'allontanamento dal territorio come causa di perdita della cittadinanza, si veda S. Bariatti, *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, § 2.2.1.

⁵³ C. Bisocchi, *Acquisto e perdita della nazionalità nella legislazione comparata e nel diritto internazionale*, Milano, 1907, p. 361.

⁵⁴ Per queste considerazioni, si veda A. Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, Rio de Janeiro, 1956, p. 14-15.

⁵⁵ Ancora A. Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, cit., p. 14.

⁵⁶ Ad ogni modo, R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 184, ricorda che: "Riguardo al criterio del collegamento effettivo, i modi di acquisto (e di riacquisto) della cittadinanza italiana sembrano manifestare un sufficiente 'attacco' con la realtà sociale dello Stato italiano. Sia taluni status familiari sia la residenza sia infine la prestazione di alcune attività a favore dello Stato medesimo sono considerati infatti criteri sufficienti ai fini indicati".



11. *La doppia cittadinanza in generale: aspetti terminologici.*

Dopo aver trattato dello stato di cittadino e dei suoi criteri di trasmissione, possiamo concentrare la nostra attenzione su un fenomeno complesso, ma centrale ai fini dell'analisi dell'istituto in parola. Si tratta del fenomeno della doppia cittadinanza che tratteremo – in primo luogo – da un punto di vista generale e – in secondo luogo – studieremo rispetto all'ordinamento italiano, con particolare riguardo alla situazione dei discendenti degli emigranti italiani, nati in Brasile⁵⁷.

Innanzitutto, per affrontare il tema della doppia cittadinanza, seppur nei limiti del presente contributo, è necessario effettuare alcuni chiarimenti sia terminologici che concettuali, in quanto la nozione in discorso ha contorni abbastanza incerti e non sempre è stata utilizzata allo stesso modo da dottrina e giurisprudenza⁵⁸. Nei limiti del presente contributo, ripercorreremo anche l'evoluzione storica di tale fenomeno, al fine di poter comprenderne meglio lo sviluppo nel corso degli ultimi due secoli⁵⁹.

A livello terminologico, alcuni autori (soprattutto di un'epoca più risalente) più critici nei confronti dell'istituto della doppia cittadinanza, hanno escluso la stessa configurabilità di tale nozione, ammettendo, da un punto di vista logico-giuridico, solo il concetto di “conflitto positivo” (o mero cumulo) di cittadinanze, considerato un fenomeno di fatto e accidentale in base al quale alcuni individui possiedono due o più *status*⁶⁰. Ricordiamo che, secondo autorevole dottrina, sussiste un conflitto di cittadinanze (in senso stretto e classico) in tutte quelle “situazioni nelle quali una persona fisica è, in un determinato momento o durante un certo periodo, cittadino di due o più stati”⁶¹.

La preferenza per l'utilizzo della sola formula “conflitto positivo di cittadinanza” (o “cumulo di cittadinanze” o “conflitto di leggi in materia di cittadinanza”), in luogo della formula “doppia cittadinanza”, derivava dal fatto che questa parte della dottrina, pur essendo contraria (in linea di principio) alla figura della bipolidia, doveva necessariamente prendere atto dell'esistenza, nei fatti, di individui con una pluralità di *status*, come conseguenza della autonomia legislativa degli Stati nella materia in esame.

All'opposto, altri studiosi (con una visione più avanzata e moderna, già elaborata all'inizio del secolo scorso) ritengono che “il fenomeno della doppia cittadinanza si manifesterà ogni qualvolta ci sia conflitto tra due legislazioni

⁵⁷ Sulla doppia cittadinanza la letteratura è sterminata, per il momento si citano, senza pretesa di completezza, i seguenti lavori monografici: N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, Firenze, 1910; F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit international de la Haye*, vol. 102, 1961-I, p. 538; M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, in *Recueil des Cours. Académie de Droit international de la Haye*, vol. 277, 1999, p. 33 ss.

⁵⁸ Per tale constatazione, si veda F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 521 ss., il quale parla della doppia cittadinanza come di una “*expression équivoque*”.

⁵⁹ Da un punto di vista storico, di doppia cittadinanza si parlava anche nell'antichità, essendo il cumulo delle cittadinanze un fenomeno “d'ogni tempo”, come ricorda N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 15. Per un'analisi storica, anteriore al secolo XIX, si vedano: V. Arangio Ruíz, *Sul problema della doppia cittadinanza nella Repubblica e nell'Impero bizantino*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, Padova, 1950, vol. 4, p. 53 ss.; F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 588 ss., per un breve riassunto sulla doppia cittadinanza nell'età antica.

⁶⁰ In questo senso, si vedano tra gli altri: S. Gemma, *Commento della nuova legge sulla cittadinanza*, Roma, 1917, p. 82; A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1928, p. 5 ss., spec. p. 9, anche in nota.

⁶¹ In questa prospettiva M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 178, di cui la citazione in lingua originale: “*Prise dans son acception classique ou étroite, l'expression 'confit positif de nationalités' dénit de façon générique toutes les situations dans lesquelles une personne physique est, à un moment donné ou durant une période donnée, nationale de deux ou plusieurs Etats*”. L'A. prosegue affermando che “*le cumul classique de nationalités est celui dans lequel coexistent, sur un plan de stricte égalité de principe, plusieurs nationalités étatiques dans le chef d'une même personne. Ces nationalités se situent en concurrence, mais cette rivalité ne dégénère pas toujours en conflit ouvert, aigu, entre la personne en cause et l'une de ses patries, voire entre les divers Etats qui la revendiquent comme national; le plus souvent, le conflit demeure latent. A l'instar des volcans, il connaît donc des phases dormantes parfois suivies d'éruptions*”.



che al tempo stesso rivendichino a sé la cittadinanza di una data persona”⁶², giungendo, altresì, a contestare la stessa espressione “conflitto di cittadinanze”, in quanto l’esistenza del conflitto indicherebbe l’esistenza di più pretese⁶³. All’interno di questa linea di pensiero si situa il Professor Giulio Cesare Buzzati (uno dei massimi sostenitori della doppia cittadinanza in Italia agli inizi del secolo scorso), il quale propone la differenziazione tra la categoria della “doppia cittadinanza di fatto” e quella della “doppia cittadinanza di diritto”: la prima sussisteva quando un individuo appartiene a due Stati ed ognuna di queste due legislazioni procede “diritto per la sua via, senza preoccuparsi per nulla di quanto l’altra dispone” (come accadeva nel codice del 1865); la seconda categoria è costituita dalla “doppia cittadinanza giuridicamente riconosciuta”, la quale ricorre quando “uno Stato, con la sua legge, in qualunque modo e in qualsiasi misura, riconosce che il cittadino proprio contemporaneamente appartiene ad un altro Stato”⁶⁴.

In senso analogo, il giurista Giuseppe Biscottini tende a distinguere la doppia cittadinanza di fatto (mero conflitto di cittadinanze) dal fenomeno della “doppia cittadinanza in senso proprio”, formula quest’ultima utilizzata solo quando una persona viene considerata contemporaneamente – ossia in uno stesso Stato e “ponendosi dal punto di vista di un unico ordinamento” – come titolare di due *status civitatis* e proprio in ragione della sua caratteristica di essere un individuo bipolide, costui viene differenziato da coloro che hanno una sola cittadinanza⁶⁵. In base a tale prospettiva, quindi, è possibile parlare di una “doppia cittadinanza in senso proprio” solo qualora la titolarità di un secondo *status civitatis* (quello straniero) produce conseguenze giuridiche all’interno dell’altro ordinamento, di cui si possiede il primo *status*⁶⁶. Al contrario, non è dato considerare una persona bipolide in senso proprio, se due ordinamenti le attribuiscono “la qualità di proprio cittadino in via esclusiva”⁶⁷. Questa prospettiva trova un accenno già nella monografia del Samama, il quale all’inizio del secolo scorso, scriveva: “dire che un individuo ha due cittadinanze e dire che uno Stato riconosce in un individuo due cittadinanze sono due cose affatto diverse”⁶⁸.

Le richiamate distinzioni teoriche di Buzzati e Biscottini tra doppia cittadinanza di fatto (conflitto positivo o cumulo) e doppia cittadinanza di diritto (in senso proprio) saranno utili per giungere ad una corretta analisi della

⁶² Adottano questo concetto più ampio di doppia cittadinanza, tra gli altri, i seguenti autori: N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 12; R. Monaco, *Doppia cittadinanza e tutela della cittadinanza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 639 ss., spec. p. 644; R. Quadri, *Cittadinanza*, in *Novissimo Digesto italiano*, vol. III, Torino, 1957, p. 323; R. Clerici, *La cittadinanza nell’ordinamento italiano*, cit., p. 48.

⁶³ R. Quadri, *Cittadinanza*, cit., p. 306, il quale specifica che non sussiste nessun contrasto nel c.d. conflitto negativo (visto che l’apolide è privo di qualsiasi *status civitatis*).

⁶⁴ Si veda in questo senso G.C. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, in *Riv. dir. civ.*, 1914, p. 441, spec. p. 462-463, il quale aggiungeva che il riconoscimento giuridico della doppia cittadinanza poteva essere “vario di intensità e di misura, ma pur che una legge attribuisca un effetto giuridico qualsiasi al rapporto di cittadinanza in cui si trova il cittadino proprio rispetto ad uno Stato straniero, quella legge viene con ciò ad ammetterne la doppia cittadinanza”. Sono molti i lavori in cui l’A. si dimostrava a favore della doppia cittadinanza, si vedano: G.C. Buzzati, *L’Italia e l’America latina. Discorso per l’inaugurazione degli studi nella regia Università di Pavia, 5 novembre 1906*, Pavia, 1907, e in *Riv. dir. coloniale*, 1908, p. 8; Id., *La doppia cittadinanza studiata nei rapporti fra Italia e la Repubblica Argentina*, in *Riv. dir. coloniale*, 1908, p. 547; Id., *Questioni sulla cittadinanza degli emigrati in America*, in *Riv. dir. civ.*, 1909, p. 445.

⁶⁵ G. Biscottini, *Sul problema della doppia cittadinanza nel diritto italiano*, in *Riv. dir. int.*, 1958, pp. 634-635; Id., *Cittadinanza*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, Milano, 1960, p. 140 ss., spec. p. 143. Un riferimento alla tesi di G. Biscottini si rinviene anche in M. Mellone, *L’accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., p. 150.

⁶⁶ La nozione di doppia cittadinanza in senso proprio e di diritto proposta dal Biscottini pare, quindi, più ristretta di quella elaborata dal Buzzati.

⁶⁷ G. Biscottini, *Sul problema della doppia cittadinanza nel diritto italiano*, cit., p. 635; Id., *Cittadinanza*, cit., p. 143. In base a tali premesse, l’A. riteneva opportuno utilizzare il concetto di doppia cittadinanza in senso stretto e proprio, “solo in casi eccezionali ed a limitati fini”, ossia quando il nostro ordinamento dà rilievo giuridico a una cittadinanza straniera insieme a quella italiana, come accadeva per l’art. 120 del T.U. delle leggi sul reclutamento, di cui al regio decreto n. 329 del 1938, che dispensava dal servizio militare gli italiani che, “nati all’estero, in un Paese che attribuiva loro la sua cittadinanza, abbiano ivi prestato ‘un adeguato periodo di servizio sotto le armi’”. Solo in tal caso, era possibile parlare di doppia cittadinanza, in quanto la titolarità del secondo *status* (quello straniero) produceva conseguenze giuridiche nel nostro ordinamento, esonerando il cittadino italiano dal servizio militare in Italia al ricorrere dei presupposti indicati dalla legge.

⁶⁸ N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 23.



situazione giuridica dei c.d. italo-discendenti con doppia cittadinanza, sotto l'imperio del codice civile del 1865 e in seguito durante la vigenza della Legge n. 555 del 1912 e della Legge n. 91 del 1992.

Infine, sempre a livello terminologico, è importante ricordare la definizione contenuta nell'art. 2 della Convenzione Europea sulla nazionalità, elaborata a Strasburgo in data 6/11/1997, entrata in vigore in data 1/03/2000, secondo cui “*multiple nationality means the simultaneous possession of two or more nationalities by the same person*”⁶⁹.

Dinanzi alla ricordata moderna definizione, ai fini del presente contributo, useremo la formula doppia o plurima cittadinanza e quella di doppio cittadino e bipolide, senza particolare aggettivazioni, anche quando sussiste unicamente un mero cumulo di *status* in capo ad una stessa persona, determinato dal conflitto positivo di due legislazioni (le quali considerano, anche in via esclusiva, un determinato individuo come proprio cittadino⁷⁰), e non solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad una c.d. doppia cittadinanza “in senso stretto” e di diritto (quando uno stesso Stato attribuisce rilievo giuridico alla duplicità di tale *status* anche all'interno del proprio ordinamento)⁷¹.

Ad ogni modo, a soli fini classificatori e se utile ai fini della nostra indagine, specificheremo, di volta in volta, se si tratta di: una doppia cittadinanza di fatto e in senso lato, derivante dal mero cumulo di *status* (conflitto positivo), e quindi di un “bipolide di fatto” (o “mero bipolide”), essendo costui considerato cittadino in via esclusiva dagli Stati a cui appartiene; oppure se si tratta di una doppia cittadinanza di diritto e in senso proprio, ossia di un individuo considerato doppio cittadino da uno stesso ordinamento, il quale, simultaneamente, da rilievo giuridico alla duplicità dei suoi *status* (“bipolide di diritto, in senso proprio”).

12. (Segue) *Aspetti concettuali.*

Dal punto di vista concettuale, come per l'attribuzione/acquisto dello *status civitatis*, è opportuno ricordare la distinzione tra due tipi di doppia cittadinanza, ossia quella originaria e quella derivata.

La doppia cittadinanza originaria ricorre quando l'individuo è “bipolide per nascita”, come può verificarsi nel caso: dell'applicazione concorrente del criterio dello *ius sanguinis* e di quello dello *ius soli* (es: bambino/a, nato/a in Brasile, figlio/a di emigrante italiano); in ragione dell'applicazione del principio di uguaglianza dei genitori ai fini della trasmissione della cittadinanza per discendenza (es: bambino/a figlio/a di cittadino italiano e di cittadina francese). Della doppia cittadinanza originaria è importante sottolineare, sin d'ora, che è sempre di natura involontaria, nella misura in cui il duplice *status* viene attribuito al neonato, chiaramente, senza il concorso della sua volontà. In altre parole, per riprendere un'efficace espressione di un conosciuto studioso francese, la doppia cittadinanza originaria è sempre “inevitabile”⁷².

La doppia cittadinanza derivata o successiva sussiste, invece, nel caso in cui l'individuo, nato inizialmente con una sola cittadinanza, acquisisce un secondo *status* nel corso della propria vita. L'acquisizione di tale secondo *status* può avvenire volontariamente o involontariamente e si verifica (o verificava), ad esempio, per naturalizzazione o per *iuris communicatio* o per attribuzione della cittadinanza per beneficio di legge. Come detto, l'analisi della volontarietà nell'acquisizione di una doppia cittadinanza derivata è fondamentale per sapere quali ripercussioni ciò può avere sullo *status* di origine.

⁶⁹ Nella versione francese della richiamata Convenzione sulla nazionalità, l'art. 2 ha la seguente formulazione: “*pluralité de nationalités' désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne*”.

⁷⁰ Per una analogo scelta terminologica, si veda M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 179.

⁷¹ In modo analogo, nella dottrina brasiliana, le formule “conflitto di cittadinanza”, cumulo di cittadinanze, doppia cittadinanza sembrano essere divenute equivalenti. Si vedano, infatti: I. Strenger, *Direito internacional privado*, 3° ed., San Paolo, 1996, p. 210-211, il quale, pur riconoscendo il principio dell'unicità della cittadinanza, poi ammette il fenomeno della doppia nazionalità, e utilizza come sinonimi le formule “*cumulação de nacionalidades*”, “*conflitos de nacionalidade*” e “*dupla nacionalidade*”; J.A. Da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, cit., p. 325; A. Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, 7° ed., San Paolo, 2009, p. 755, secondo cui “*o conflito positivo gera a multinacionalidade, gerando para um mesmo individuo diferentes e concomitantes nacionalidades*”.

⁷² P. Lagarde, *La double nationalité*, in *Commentaire*, 2012/2, n. 138, p. 444, secondo cui: “*La double nationalité de naissance est donc inévitable*”.



La richiamata distinzione tra doppia cittadinanza originaria e derivata è, altresì, frequente in ambito comparatistico, ove si contrappone: la “*double nationalité de naissance*” alla “*double nationalité acquise*”⁷³; la “*plurinationalité d’origine*” alla “*plurinationalité adventice*”⁷⁴; la cittadinanza plurima “*originaria*” alla cittadinanza plurima “*secundaria ou posterior*”⁷⁵.

Altra distinzione ricorrente nella dottrina comparatistica è tra la categoria della “doppia cittadinanza accidentale” (anche chiamata “cittadinanza plurima di diritto interno”) e quella della “doppia cittadinanza istituzionale” (anche chiamata “cittadinanza plurima convenzionale”): la prima categoria si verifica, appunto, “accidentalmente” in ragione del cumulo di *status*, derivante dal concorso di leggi in materia di cittadinanza (“conflitto positivo”), senza che gli Stati (a cui l’individuo è appartenente) abbiano tra loro disciplinato la posizione del bipolide in questione; mentre la seconda categoria nasce dall’accordo di due Stati che decidono di attribuire due cittadinanze a determinati individui, disciplinandone congiuntamente la loro posizione giuridica⁷⁶. Nell’ordinamento italiano, l’esempio classico di doppia cittadinanza istituzionale è dato dall’Accordo tra Italia e Argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971 e ratificato con la legge n. 282 del 1973⁷⁷.

Posti questi chiarimenti terminologici e concettuali, possiamo ora ricordare l’evoluzione dell’istituto della doppia cittadinanza, nei limiti del presente contributo.

13. L’evoluzione dell’istituto della doppia cittadinanza: l’iniziale sfiducia.

Secondo un orientamento molto risalente (e attualmente del tutto superato), la doppia cittadinanza veniva considerata come “un’impossibilità naturale e giuridica” e il bipolide era considerato “un essere doppio e

⁷³ Si vedano, tra i tanti: P. Lagarde, *La double nationalité*, cit., p. 441, il quale distingue la “*double nationalité de naissance*” dalla “*double nationalité acquise*”.

⁷⁴ M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 186-187.

⁷⁵ A. Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, cit., p. 755, secondo cui “*A multinacionalidade pode ser originaria, quando já desde o nascimento o individuo é automaticamente contemplado com mais de uma nacionalidade. Pode ser também secundaria ou posterior, quando é o próprio individuo que exerce o direito de, tendo adquirido apenas uma nacionalidade originaria, vir a adquirir outra, sem prejuízo daquela inicial*”.

⁷⁶ Per questa distinzione, si veda nella dottrina spagnola F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 521 ss., il quale considera la doppia cittadinanza accidentale come un “imperfezione giuridica probabilmente inevitabile”, fonte di problemi per i loro titolari, mentre descrive la doppia cittadinanza istituzionale come un “progresso giuridico” tendente a migliorare la vita dei bipolidi. In particolare, l’A. definisce la doppia cittadinanza accidentale come quella prodotta dalla “*collision des lois des Etats en matière de nationalité, lorsque les Etats se disputent une même personne et qu’ils lui imposent des charges et des obligations contradictoires*” (p. 588). Al contrario, la doppia cittadinanza convenzionale viene chiamata, dall’A., come “*supranationalité et de nationalité commune pour mieux exprimer son sens tout particulier*”. Si veda anche M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 187, il quale distingue “*la plurinationalité de droit interne, apparue sans que les Etats, dont les binationaux sont les ressortissants, ne se soient entendus pour tolérer ou reconnaître cette situation, d’une part, et la plurinationalité de droit conventionnel, suscitée volontairement par les Etats concernés (généralement deux Etats), qui concluent à cet effet un accord entre eux, d’autre part*”.

⁷⁷ Non possiamo analizzare compiutamente il Trattato Italia-Argentina del 1971 sulla doppia cittadinanza, potendo solo ricordare, in questa sede, che il suo art. 1 stabiliva: “I cittadini italiani e argentini per nascita potranno acquisire rispettivamente la cittadinanza argentina e italiana, alle condizioni e nella forma previste dalla legislazione in vigore in ciascuna delle Parti contraenti, conservando la loro precedente cittadinanza con sospensione dell’esercizio dei diritti inerenti a quest’ultima”. Di fatto, si dava la possibilità di acquisire una seconda cittadinanza derivata, senza perdere di origine, quest’ultima restando “dormiente”, potendo “rivivere” al momento del ritorno nello Stato di origine, disponendo, a tali fini, l’art. 4 che: “Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da parte delle persone che si avvalgono dei benefici del presente accordo implicherà, automaticamente, la reviviscenza di tutti i diritti e doveri inerenti alla loro precedente cittadinanza”. Il sistema delineato dal richiamato Trattato del 1971 ha perso la sua ragion d’essere in seguito all’introduzione dell’art. 11 della Legge n. 91 del 1992 che ammette l’esistenza della doppia cittadinanza senza limiti, anche in caso di doppia cittadinanza derivata. Sul punto, si veda S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit., p. 13. Per le critiche al Trattato, si veda M. Mazziotti, *Un trattato incostituzionale: il recente accordo italo-argentino sulla cittadinanza*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1972, p. 241 ss.



contraddittorio⁷⁸. Tale concezione sfavorevole al fenomeno in esame era riassunta nella celebre frase: “Non si possono avere due patrie, come non si possono avere due madri⁷⁹”.

Giova ricordare che questa iniziale avversione nei confronti della bipolidia dipendeva dal modo in cui era concepito lo *status* di cittadino – almeno fino alla metà del secolo scorso – ossia durante un’epoca in cui l’individuo era considerato un “suddito” dello Stato sovrano (“*un sujet de l’Etat*”). È chiaro che, sulla base di tale concezione assolutistica del potere, uno Stato sovrano non poteva ammettere che i propri “sudditi” fossero cittadini e sudditi anche di un altro Stato⁸⁰. Adottata la premessa assolutistica dello Stato, unita alla tesi dell’autosufficienza e al disprezzo per le forme di cooperazione internazionale, la doppia cittadinanza veniva necessariamente osteggiata, nella misura in cui il potere statale doveva essere totale ed esclusivo nei confronti dei propri cittadini⁸¹. La doppia cittadinanza veniva, in sostanza, considerata “un’assurdità dal punto di vista logico e giuridico⁸²”.

Non a caso, in Francia – paese dove nasce la “reazione moderna contro la doppia nazionalità⁸³ – il codice civile del 1804 era stato influenzato dal sentimento di ostilità nei confronti della bipolidia, ciò che spiega la disposizione secondo cui la naturalizzazione spontanea e volontaria di un cittadino francese all’estero comportava l’accettazione di una nuova patria e, quindi, la rinuncia a quella di origine⁸⁴. Dal punto di vista teorico, l’acquisto volontario di una nuova cittadinanza era, infatti, considerato “incompatibile” con la “subordinazione e la fedeltà” che veniva richiesta ad un suddito verso il proprio paese d’origine⁸⁵. Sulla scia dell’art. 17, n. 1, del codice francese del 1804 (nella sua versione originaria), anche l’art. 11, n. 2, del c.c. italiano del 1865 considerava l’ottenimento (volontario

⁷⁸ Si veda, in tal senso, F. Laurent, *Le droit civil international*, tomo 3, Bruxelles, 1880, n. 144, p. 259, il quale scriveva che: “*on ne conçoit pas que l’homme ait deux nationalités. Nous n’avons pas deux sangs qui coulent dans nos veines, nous n’en avons qu’un; nous n’avons pas deux génies nationaux, qui feraient qu’au lieu d’être un, nous serions deux; et que, divisés en nous-mêmes, nous serions un être double et contradictoire (...)*”.

⁷⁹ La frase nel testo si trova in Treillard, *Code civil suivi de l’exposé des motifs*, 1820, II, n° 4. p. 59, e in Proudhon (a quanto riferisce N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 9).

⁸⁰ Le parole di F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 596 ss., descrivono compiutamente le ragioni dell’incompatibilità della doppia cittadinanza con la concezione assolutistica dello Stato: “*L’incompatibilité entre la conception absolutiste du pouvoir étatique et la double nationalité est ainsi armée, incompatibilité basée à présent sur le fait que la souveraineté est conçue comme un pouvoir total et exclusif sur le sujet (« sujet pour le tout d’un Prince souverain »). De cette façon, et en accord avec l’idée que le sujet ne peut se soustraire au pouvoir du Prince on entendra que le français qui s’établit à l’étranger perde sa condition de français comme déserteur, transfuge et même traître*”.

⁸¹ F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 598, sottolinea, riprendendo le parole di Zitelmann, *Internationales Privatrecht*, 1897, p. 172, come: “*on ne peut s’étonner de constater que lorsque les auteurs modernes raisonnent au sujet de la double nationalité, ils coïncident avec le théoricien de l’absolutisme monarchique en disant: ‘la pluralité des nationalités contient une contradiction en elle-même, puisqu’on ne peut penser que la mainmise totale sur une personne ne soit pas exclusive’*”.

⁸² Per tale ricostruzione, si vedano: F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 597 ss., nonché M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 290 ss.

⁸³ L’avversione nei confronti della doppia nazionalità nasce in Francia, per ragioni non solo politiche ma anche patrimoniali, e viene poi coltivata dalla dottrina di tale paese, come viene sottolineato da F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 595, il quale ricorda due casi di successioni internazionali per la cui risoluzione venne contestato il possesso della doppia nazionalità. Nello stesso senso si veda M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 294 ss., il quale ricorda che: “*La doctrine d’expression française s’est longtemps présentée comme l’une des plus hostiles aux cumuls de nationalités*”. Rinviando nuovamente a M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 270 ss., anche per altri riferimenti e citazioni.

⁸⁴ Si veda, in particolare, l’art. 17 del codice civile francese, nella sua versione originale del 1804, secondo cui: “*La qualité de Français se perdra: 1° par la naturalisation acquise en pays étranger; (...)*”. Sul punto, anche per un’analisi storica del citato art. 17 e delle sue modificazioni nel tempo, si rinvia a G. Légier, *Histoire du droit de la nationalité française des origines à la veille de la réforme de 1889*, vol. 2, cit., p. 525 ss.; F. Jault-Seseke, S. Cornéloup, S. Barbou des Places, *Droit de la nationalité et des étrangers*, Paris, 2015, p. 186, i quali ricordano: “*Dans le code Napoléon, et jusqu’à la loi du 9 janvier 1973, l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère entraînait, à titre de sanction, de plein droit la perte de la nationalité française*”.

⁸⁵ F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 597 ss.



e consapevole) di una cittadinanza straniera causa di perdita della cittadinanza di origine, come abbiamo avuto più volte l'occasione di ricordare.

Seguendo la tesi della subordinazione/sudditanza del cittadino nei confronti dello Stato, era logico giungere alla conclusione che la doppia cittadinanza costituiva un'anomalia, un fatto anormale, poiché uno stesso individuo si trovava ad essere simultaneamente suddito di più Stati e ad essere un c.d. "soggetto misto" (un "*sujet mixte*" secondo la terminologia francese)⁸⁶, il quale non poteva essere totalmente leale nei confronti di entrambi gli Stati cui apparteneva⁸⁷. Ogni Stato era, infatti, "geloso" dei propri cittadini e ne rivendicava l'appartenenza, nella misura in cui i "sudditi" costituivano un'importante risorsa militare, potendo essere chiamati alle armi in caso di conflitto bellico.

Il richiamato pregiudizio nei confronti della doppia cittadinanza, tipico della dottrina francese del XIX° secolo, aveva influenzato anche il pensiero scientifico italiano, nella misura in cui alcuni nostri studiosi consideravano tale fenomeno "uno stato patologico del diritto", non concettualmente configurabile dal punto di vista giuridico, non essendo ammissibile a livello normativo "che un cittadino italiano, pur rimanendo tale, possa essere contemporaneamente cittadino di un altro Stato"⁸⁸. Per tale motivo, questa parte della dottrina preferiva utilizzare la terminologia "conflitto di cittadinanze", evitando la formula "doppia cittadinanza", come abbiamo visto in precedenza.

A livello europeo, un segno di tale visione negativa nei confronti della doppia cittadinanza si rinviene anche nella Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, elaborata dal Consiglio d'Europa, che aveva cercato di ridurre ed eliminare i casi di doppia cittadinanza⁸⁹.

Ad ogni modo, anche coloro che consideravano il fenomeno in discorso come un problema, erano poi costretti ad accettare che la doppia cittadinanza è un qualcosa "che – per quanto indesiderabile e a prima vista assai strano – si verifica in fatto; non si può quindi rifiutarsi di studiarlo, giudicandolo con eccessiva semplicità logicamente e giuridicamente assurdo"⁹⁰. Dinanzi a questa innegabile constatazione, l'atteggiamento nei confronti della bipolidia inizia, gradualmente, a cambiare, essendo dapprima tollerato e, in seguito, definitivamente accettato.

⁸⁶ In questo senso P. Louis-Lucas, *Les conflits de nationalités*, cit., p. 5 e ss.

⁸⁷ Sui pregiudizi scientifici sorti in passato sulla doppia cittadinanza, si rinvia a: F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 588 ss., il quale ricorda: "*Les préjugés contre la double nationalité, l'incompréhension envers cette gure juridique, ont été généraux parmi les juristes européens*"; M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 291, scrive che: "*De tous temps et jusqu'aux décennies récentes, la multipatridie a été quasi unanimement considérée comme un mal, comme une situation juridique anormale aux efets détestables tant pour la communauté internationale que pour les Etats et pour les individus placés dans cette situation. Cette condamnation ferme et générale, appuyée sur des arguments historiques cependant discutables — notamment sur l'avis de Cicéron, systématiquement cité hors de son contexte, selon lequel 'ex nostra jure duarum civitatum nemo esse possit' — reposa longtemps sur des préjugés proclamés comme des 'dogmes scientifiques'*"; C. Margiotta e O. Vonk, *Doppia cittadinanza e cittadinanza duale: normative degli Stati membri e cittadinanza europea*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2010, n. 4, p. 13 ss., § 1°, i quali ricordano che: "La letteratura dalla fine del XIX all'inizio del XX secolo ha tradizionalmente criticato la doppia cittadinanza, ma essenzialmente con argomentazioni non giuridiche. È in questo contesto che Weiss formulò la nota affermazione secondo cui 'non si possono avere due patrie, come non si possono avere due madri'. Non utilizzò un argomento strettamente giuridico, ma sostenne che la relazione di tipo affettivo che esiste fra individuo e Stato è un ostacolo al riconoscimento della doppia cittadinanza".

⁸⁸ In questo senso, si veda S. Gemma, *Commento della nuova legge sulla cittadinanza*, cit., p. 82; A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione*, cit., p. 9.

⁸⁹ La richiamata Convenzione venne sottoscritta da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, ai Paesi Bassi, Spagna e Svezia. In Italia, in particolare, la richiamata Convenzione è stata ratificata con la legge del 4 ottobre 1966 n. 876. All'articolo 1 della citata Convenzione veniva previsto che: "I cittadini maggiorenni della Parti Contraenti che acquistano, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, per naturalizzazione, opzione o reintegrazione, la cittadinanza di un'altra Parte, perdono la loro cittadinanza precedente: essi non possono essere autorizzati a conservarla".

⁹⁰ Così D. Luzzatto, *Il problema della doppia cittadinanza*, cit., p. 554 ss., il cui titolo è segno evidente della concezione adottata da alcuni studiosi rispetto a tale fenomeno, definito un "problema" e studiato sotto vari aspetti, tra cui: quello della protezione diplomatica; degli obblighi del



14. (Segue) *La tolleranza nei confronti della doppia cittadinanza e la sua successiva regolamentazione.*

Come già in precedenza accennato, il fenomeno della doppia cittadinanza sorge in ragione dell'autonomia di ogni Stato di determinare la cerchia dei propri cittadini e di scegliere liberamente il criterio ritenuto più opportuno per l'attribuzione di tale stato fin dalla nascita e per l'acquisto dello stesso nel corso della vita.

Anche da parte di coloro che osteggiarono tale fenomeno nel corso della storia, la doppia cittadinanza era comunque considerata ineliminabile nella pratica, poiché solo in base ad una visione ideale dell'ordinamento internazionale si poteva ammettere che gli individui fossero ripartiti tra Stati in modo da avere una sola cittadinanza⁹¹; unificazione ritenuta, nei fatti, impossibile alla luce delle particolarità di ogni Stato e delle sue prerogative nel voler determinare quali sono i suoi cittadini. Non a caso, nello stesso preambolo della Convenzione su alcune questioni relative al conflitto di leggi sulla cittadinanza, firmata all'Aja il 12 aprile 1930, pur affermando "l'interesse generale della comunità internazionale" a raggiungere una unicità nella cittadinanza, si ritiene che "*dans les conditions économiques et sociales existant actuellement dans les divers pays, il n'est pas possible de procéder dès maintenant à un règlement uniforme de tous les problèmes susindiqués*". Infatti, solo ed esclusivamente l'elaborazione di un trattato internazionale mondiale sarebbe stato in grado di impedire l'esistenza di bipoliti di fatto⁹².

Prendendo atto dell'ineliminabile fenomeno della doppia cittadinanza e anche in ragione del mutato clima politico a livello mondiale, l'avversione nei confronti della doppia cittadinanza è stata progressivamente superata nel tempo⁹³.

Ad ogni modo, ai fini dell'analisi dell'evoluzione dell'istituto in questione è opportuno tenere distinta la doppia cittadinanza originaria da quella derivata, avendo avuto sia i legislatori nazionali che la giurisprudenza e la dottrina un atteggiamento diverso nei confronti di tale categorie, manifestando sempre una generale accettazione nei confronti dei c.d. bipoliti per nascita e mantenendo una concezione più restrittiva e ostile per i c.d. bipoliti derivati.

Quanto alla doppia cittadinanza originaria, era praticamente unanimemente riconosciuto che il cumulo del criterio dello *ius soli* e dello *ius sanguinis* creava degli individui bipoliti fin dalla nascita⁹⁴. Infatti, anche in assenza di una disposizione normativa espressa, sia nei paesi europei che in quelli del continente americano è sempre stato ritenuto che il figlio, nato nelle Americhe da un emigrante europeo, avesse due cittadinanze "di fatto", avendo costui due *status civitatis* cumulati, ma che erano considerati in via esclusiva dai due paesi a cui apparteneva. In altre parole, in ossequio al c.d. principio di unitarietà della cittadinanza (dominante fino alla metà del secolo scorso), il bipolite per nascita veniva considerato in possesso di un'unica cittadinanza all'interno del paese in cui si trovava (era un "mero bipolite di fatto"). Ad esempio, il discendente, nato in Brasile, da un emigrante italiano era cittadino brasiliano nei confronti del Brasile (in base al criterio dello *ius soli*) ed era cittadino italiano nei confronti dell'Italia (in base al criterio

servizio militare e del reclutamento in caso di guerra; del diritto internazionale privato, ai fini dell'individuazione della legge applicabile allo stato e alla capacità delle persone.

⁹¹ Per queste considerazioni, si veda P. Lagarde, *La double nationalité*, cit., p. 441.

⁹² P. Lagarde, *La double nationalité*, cit., p. 443, il quale riferisce della tesi di David Dudley Field, avvocato americano e deputato del Congresso, che nel 1876 aveva elaborato un "*projet de code international contenant en outre l'Exposé du droit international actuel sur les matières les plus importantes : extradition, naturalisation, statuts personnel et réel, droit de la guerre, etc.*"

⁹³ G. de La Pradelle, *La double nationalité dans le droit français*, in <http://uniset.ca/naty/mpf5-pradelle.htm>, secondo cui "*le réalisme qui préside à la construction de la nation a, très tôt, tempéré l'hostilité de principe envers la double nationalité*"; F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 599, il quale ritiene che il cambiamento di prospettiva nei confronti della doppia nazionalità sia dovuto ad alcuni fattori favorevoli, tra cui "*l'ébranlement du dogme de la souveraineté illimitée de l'Etat, le fait de se rendre compte que la double nationalité existait, bien qu'inaperçue, dans le Commonwealth britannique, les nouvelles communautés internationales, l'utilisation de plus en plus fréquente de la double nationalité, la découverte que la double nationalité peut servir au rapprochement des Etats et susciter l'esprit de paix dans la communauté internationale*"; M. Verwilghen, *Conflits de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 314 ss.

⁹⁴ Sul tema si veda anche M. Mellone, *L'accertamento giuridico della cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., p. 150 ss.



dello *ius sanguinis*). Tuttavia, ciò non toglieva che si trattava di un individuo bipolide, titolare di una doppia cittadinanza di fatto, accidentale e originaria (per tale motivo da noi denominato “mero bipolide di fatto”, ai fini della presente analisi).

Tale circostanza era ben nota sia alla giurisprudenza e alla dottrina italiana che a quella brasiliana, che hanno sempre ammesso la doppia cittadinanza, dapprima come fenomeno di fatto (conflitto di cittadinanze) e poi come fenomeno di diritto. A questo proposito, è sufficiente richiamare le parole del Buzzati, il quale aveva affermato che, durante la vigenza del codice del 1865, “chi nasceva da un italiano in Brasile era italiano e soltanto italiano di fronte a noi, brasiliano e soltanto brasiliano di fronte al Brasile”⁹⁵. Si riconosceva, quindi, che i bipolide vedevano regolati il loro stato e capacità “con leggi differenti secondo il paese dove si trovavano”⁹⁶. Successivamente all’entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912, l’italo-brasiliano diviene un bipolide di diritto, essendo la sua doppia cittadinanza “giuridicamente riconosciuta” agli occhi del nostro ordinamento⁹⁷.

Per quanto riguarda il Brasile, anche se la dottrina brasiliana maggioritaria più risalente considerava il conflitto di cittadinanze come un fenomeno “anomalo” e criticabile, veniva riconosciuto, anche dalle autorità politiche, che si trattava, comunque, di una situazione di fatto esistente e difficilmente superabile⁹⁸. In questo senso, partendo dalla premessa della autonomia legislativa degli Stati in materia di cittadinanza e dal principio di unicità dello *status* in esame, autorevole dottrina riconosceva la presenza del c.d. conflitto positivo di cittadinanze (di una “doppia cittadinanza di fatto”), derivante dall’applicazione cumulativa dei due criteri (*ius sanguinis* e *ius soli*) nei confronti di uno stesso individuo. Da ciò derivava la seguente situazione nei confronti dei discendenti di europei nati in Brasile, spiegata con questo esempio: “il figlio di uno svizzero nato Brasile è brasiliano rispetto alle leggi brasiliane e svizzero dinanzi alle leggi svizzere”, trattandosi di un “problema tipico di doppia nazionalità”⁹⁹. Nella stessa direzione autorevole dottrina

⁹⁵ Su tale evoluzione del diritto italiano della cittadinanza, si veda nuovamente G.C. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, cit., p. 463.

In senso analogo, rispetto al bipolide di fatto e al cumulo di cittadinanze, si veda N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 23, il quale esprimeva il fenomeno nei seguenti termini: “l’Italiano che si reca in Francia e che per circostanze speciali si trova ad essere al tempo stesso Francese e Italiano, non ha in realtà che una cittadinanza di fronte a ogni Stato. È francese per la Francia e Italiano per l’Italia. Fin d’allora, un atto valido in Francia, ma proibitogli in Italia, non vi produrrà nessun effetto (...). Si può ammettere ugualmente che gl’individui con doppia cittadinanza godano dei diritti politici, siano elettori, eligibili, ecc. nei due paesi. In tal fatto vi è forse qualche cosa di anormale che sembra in contraddizione con le idee comuni sul patriottismo, ma non v’è ad ogni modo nulla d’incompatibile; quel che lo prova più d’ogni cosa, è che ciò esiste da anni senza che ne sia risultata nessuna complicazione internazionale”.

⁹⁶ Così N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 12, il quale aggiungeva che il bipolide poteva esercitare i suoi diritti politici “ed invocare le sue prerogative nei due paesi. Infatti, restando Italiano, la sua cittadinanza francese è come se non esistesse di fronte alle leggi italiane, allo stesso modo che la sua cittadinanza italiana non è riconosciuta in Francia”.

⁹⁷ Ancora G.C. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, cit., p. 463.

A livello comparatistico, tale evoluzione normativa rispetto alla c.d. doppia cittadinanza di diritto interno viene descritta da M. Verwilghen, *Conflicts de nationalités: plurinationalité et apatridie*, cit., p. 187, nei seguenti termini: “Cette pluralité dite ‘de droit interne’ peut elle-même se diviser en deux branches, selon qu’elle est simplement tolérée ou que, au contraire, elle se voit positivement reconnue (de façon unilatérale, insistons-y) par l’un des Etats en cause. Dans le premier cas, elle n’est admise que passivement, parce que l’Etat n’entend que constater son existence et en tirer les conséquences sur l’applicabilité des solutions qu’il consacre pour surmonter le cumul dans son ordre juridique. Dans le deuxième cas, l’Etat fait plus qu’entériner un fait accompli : il prend positivement acte du fait ; il ‘reconnaît’ dans son droit l’existence du cumul de nationalités”.

⁹⁸ Così A. Dardeau de Carvalho, *Nacionalidade e cidadania*, cit., p. 27.

⁹⁹ Così I. Penna Marinho, *Tratado sobre a nacionalidade*, vol. IV, Rio de Janeiro, 1961, p. 87, il quale aggiungeva che il bipolide (nell’esempio del testo) è “brasileiro, porque a legislação do Brasil declara que todos os indivíduos nascidos no solo brasileiro, e cujos pais não estejam a serviço do respectivo Governo, são brasileiros. É ele suíço, porque os textos legais da Confederação helvética estipulam que o filho de suíço, nascido onde quer que seja, adquire a nacionalidade dos pais”. Lo stesso A. elaborava anche l’esempio a proposito di “uma filha de italianos nascida no Brasil. Pela nossa legislação, é brasileira por haver nascido no território nacional; por força das leis da Italia, é italiana, devido ao fato de ser filha de cidadãos desse país”. Nello stesso senso, si vedano: H. Valladão, *Direito internacional privado*, vol. I, cit., p. 324, il quale scriveva rispetto alla doppia cittadinanza che: “Assim os filhos, nascidos no Brasil, de pais ingleses, alemães, italianos, portugueses, são brasileiros de origem pela nossa Constituição e ingleses, alemães, italianos e portugueses pelas leis europeias que adotam



afferma: “Non è corretto dire che il Brasile rifiuta la doppia nazionalità, nella misura in cui non si possono chiudere gli occhi davanti alla realtà di un individuo che, considerato brasiliano per la nostra legislazione, è considerato anche cittadino di un altro paese. Si tratta, tuttavia, di un fatto senza effetti giuridici in Brasile”¹⁰⁰.

Gli organi politici, la giurisprudenza e la dottrina brasiliana, quindi, non hanno mai dubitato del fatto che i discendenti di europei, nati in Brasile, conservavano e mantenevano la cittadinanza dei propri genitori (del padre o della madre a seconda delle legislazioni e dell'epoca) dinanzi agli Stati di emigrazione dei loro ascendenti. La bipolidia di fatto era una figura, quindi, chiaramente ammessa (“tollerata”) in Brasile.

Analoga impostazione era accolta in diritto comparato e si rinveniva, ad esempio, anche nella dottrina francese, la quale accoglieva la tesi del cumulo dei criteri dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*, ritenendosi che: “*L'enfant né en Argentine d'un père suisse est, pour l'Argentine, argentin jure soli, pour la Suisse, suisse jure sanguinis. Il a une double nationalité*”¹⁰¹.

Dall'analisi precedente possiamo dedurre che si è sempre potuto appartenere: ad uno Stato per effetto dello *ius sanguinis*, ossia “per i legami di filiazione che stringono un individuo alla cittadinanza dei suoi genitori”; e ad un altro Stato per effetto dello *ius soli*, “per la relazione che si stabilisce fra un individuo e il suo luogo di nascita o di residenza”¹⁰², non essendoci nessun ostacolo giuridico al concorso delle due richiamate modalità di attribuzione dello *status civitatis*. Anzi proprio in ragione della divergenza (anche politica) tra i due richiamati criteri di attribuzione della cittadinanza (lo *ius sanguinis* e lo *ius soli*), gli Stati europei – da un lato – e quelli americani – dall'altro lato – hanno sempre “tollerato” ed ammesso la bipolidia originaria di fatto, raggiungendo, in tal modo, un punto di equilibrio tra due opposte tendenze¹⁰³.

La cittadinanza originaria per nascita, quindi, non ha mai costituito una vera e propria difficoltà, né in giurisprudenza né in dottrina ed è stata in seguito disciplinata da alcuni legislatori, come quello italiano con l'art. 7 della Legge n. 555 del 1912. Infatti, il passo successivo alla descritta tolleranza nei confronti dei bipolidi per nascita diviene quello della regolamentazione giuridica di tali individui e, quindi, della loro accettazione formale, attraverso l'entrata in vigore di disposizioni disciplinanti la loro situazione¹⁰⁴.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, mentre, ai sensi degli artt. 4, 7 e 11 del codice civile del 1865, il figlio, nato in Brasile, di emigrante italiano era un bipolide di fatto (italiano per l'Italia e brasiliano per il Brasile), in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912, egli diviene un bipolide di diritto, in quanto la sua doppia cittadinanza viene espressamente riconosciuta dal legislatore italiano¹⁰⁵. Infatti, l'art. 7 della Legge n. 555 del 1912

*o jus sanguinis (...). Esses conflitos de nacionalidade são em geral dificilmente evitáveis e resolúveis, sobretudo quando provém de concepções que se opõem de modo radical, quais as do jus soli e do jus sanguinis, e ainda da parte de países como o Brasil, que não podem transigir de forma alguma com o princípio do ius soli e há mais de um século, desde 1824, fixou-o como norma constitucional, impossível de alteração por leis, regulamentos, ajustes ou tratados”; E. Espinola, *Direito internacional privado*, Rio de Janeiro, 1925, p. 214, il quale parlava “di uno spirito di tolleranza” in materia di doppia cittadinanza quando il cumulo derivava dall'applicazione concorrente dello *ius soli* con lo *ius sanguinis*.*

¹⁰⁰ Così J. Dolinger e C. Tiburcio, *Direito internacional privado*, 14° ed., Rio de Janeiro, 2018, p. 157 (la citazione è stata da noi liberamente tradotta dal portoghese all'italiano).

¹⁰¹ Così P. Louis-Lucas, *Les conflits de nationalités*, cit., p. 7.

¹⁰² Ancora N. Samama, *Contributo allo studio della doppia cittadinanza*, cit., p. 13 e p. 15.

¹⁰³ È, infatti, risaputo che il fenomeno dell'emigrazione europea in Sudamerica tra la fine del secolo XIX e l'inizio del secolo XX aveva dato luogo ad interessi opposti, visto che i paesi di immigrazione volevano la rapida integrazione degli immigrati, attraverso meccanismi di naturalizzazione forzata e l'adozione del criterio dello *ius soli*, mentre i paesi di emigrazione cercavano di mantenere i legali tra i loro emigranti e la madre patria, soprattutto grazie alla trasmissione della cittadinanza per discendenza. Si vedano, tra i tanti: F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 612; R. Monaco, *Doppia cittadinanza e tutela della cittadinanza*, cit., p. 647.

¹⁰⁴ L'accettazione della bipolidia presuppone l'adozione di una nuova concezione della cittadinanza, non più intesa in senso esclusivamente verticale (quale sudditanza/soggezione allo Stato), dovendosi esaltare il suo aspetto orizzontale, ossia quello di partecipazione alla vita economica, politica e sociale di una determinata comunità politica statale.

¹⁰⁵ Da ricordare che, già all'inizio del secolo scorso, uno dei più autorevoli sostenitori in Italia della doppia cittadinanza è stato il Prof. Buzzati, la cui proposta venne avversata da rinomati giuristi e politici dell'epoca, quali Scialoja e Polacco, circostanza che portò alla formulazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 555 e sostanzialmente ad escludere all'interno della legge del 1912 l'ammissibilità della doppia cittadinanza volontaria e derivata, dato che l'acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera comportava la perdita di quella italiana (art. 8, n. 1), e giungendo alla



disciplinava la condizione giuridica dei figli di italiani nati all'estero, dando loro la possibilità di conservare tacitamente la cittadinanza senza limiti temporali, salva la facoltà di rinuncia espressa dinanzi ai competenti organi italiani. La legge del 1912 fu chiarissima, quindi, nel confermare la possibilità della coesistenza della doppia cittadinanza originaria (già ammessa nei fatti sotto l'imperio del codice del 1865), inquadrando giuridicamente tale fenomeno e disciplinando il procedimento della rinuncia espressa, sul quale ci soffermeremo nelle prossime pagine.

Sul punto deve essere sottolineato che il legislatore del 1912 scelse intenzionalmente la regola della conservazione, tacita e senza limiti temporali, della doppia cittadinanza per i figli degli emigranti, nati in paesi *ius soli*, salva loro rinuncia espressa e nelle forme previste dalla legge¹⁰⁶. Tutto ciò avvenne a seguito di un lungo dibattito in seno agli organi politici (Governo e Parlamento), in cui vennero avanzate anche altre proposte più restrittive per i bipoliti, ma in seguito rigettate, avendo prevalso la regola del mantenimento tacito della cittadinanza italiana, senza limitazioni temporali e senza imporre agli interessati di rivendicare formalmente il proprio *status* dinanzi alle autorità italiane, fatta salva la facoltà di rinuncia espressa¹⁰⁷.

Quindi, agli occhi della nostra legislazione, dopo la legge n. 555 del 1912, il discendente diviene un cittadino italo-brasiliano, avendo rilievo giuridico formale la sua bipolitia e ricevendo un trattamento specifico in materia di rinuncia, come sarà analizzato in seguito. Ma, è opportuno ribadirlo nuovamente, anche sotto l'imperio del codice civile del 1865 non si è mai dubitato del fatto che il figlio, nato in Brasile, dell'emigrante italiano fosse anch'egli cittadino italiano e che potesse rinunciare al nostro *status* solo per effetto di un comportamento volontario ed espresso, in particolare ai sensi dell'art. 11, n. 1 e n. 3, non essendo applicabile la fattispecie di cui al n. 2, nella misura in cui costui non poteva ottenere volontariamente (nel corso della sua maggiore età) una cittadinanza che già possedeva originariamente fin dalla nascita.

In proposito, bisogna sottolineare che la ragione dell'ammissibilità della figura della doppia cittadinanza originaria è semplice: così come uno Stato straniero non poteva privare un italiano della sua cittadinanza, allo stesso modo il legislatore italiano non era in grado di impedire che un italiano avesse anche un'altra cittadinanza, per il solo fatto di essere nato all'estero. Tra l'altro, se la nascita in un paese *ius soli* avesse automaticamente comportato la perdita della cittadinanza italiana rispetto al bambino/a, figlio/a di cittadino italiano, l'Italia avrebbe limitato l'applicazione della propria normativa sulla trasmissione dello *status civitatis* per discendenza, abdicando così alla propria sovranità legislativa, in ragione del fatto che una legge straniera prevedeva il criterio dello *ius soli*¹⁰⁸. In altre parole, è opportuno ribadire che sotto l'imperio del codice civile del 1865, dal punto di vista dello Stato italiano, coloro che nascevano

soluzione di ammettere solo la doppia cittadinanza involontaria, sia nella sua forma originaria (art. 7) che in quella successiva e non spontanea (art. 8, n. 2).

Già agli inizi del secolo scorso, un classico esempio di legge che permetteva il possesso di una doppia nazionalità è la Legge tedesca del 1913, chiamata Legge Delbruck (dal nome del Ministro dell'epoca), il cui art. 25 consentiva ai cittadini tedeschi di conservare la propria cittadinanza di origine anche in caso di naturalizzazione spontanea all'estero, a mezzo autorizzazione scritta delle autorità tedesche. Si trattava in tal caso di ammettere la coesistenza di due cittadinanze in capo ad uno stesso soggetto, nella misura in cui la naturalizzazione volontaria all'estero non produceva automaticamente un effetto estintivo sulla nazionalità tedesca d'origine. Per l'analisi della richiamata legge tedesca, si vedano: F. De Castro Y Bravo, *La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité*, cit., p. 601; C.G. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, cit., p. 465 ss.; R. Monaco, *Doppia cittadinanza e tutela della cittadinanza*, cit., p. 645.

¹⁰⁶ È importante richiamare, ancora una volta, l'autorità di C.G. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, cit., p. 456, secondo cui il discendente di italiano, nato in uno Stato dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, "tacitamente conserva la cittadinanza nostra, ma divenuto, a norma della legge italiana, maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi con dichiarazione fatta davanti all'agente diplomatico o consolare del luogo dove il rinunciante risiede".

¹⁰⁷ C.G. Buzzati, *La legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912*, cit., p. 456, e F. Degni, *Della cittadinanza*, Napoli, 1921, p. 193 ss., ricordano l'elaborazione di altre proposte legislative, alcune delle quali tendevano a subordinare il mantenimento della cittadinanza italiana dei figli degli emigranti, nati all'estero, ad una loro dichiarazione espressa da compiersi entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Come indicato nel testo, tali soluzioni vennero rigettate, essendo stata approvata la regola, di cui all'art. 7 della Legge del 1912, favorevole alla conservazione tacita della cittadinanza italiana, salva rinuncia espressa.

¹⁰⁸ Lo notava, già negli anni '30 del secolo scorso, D. Luzzatto, *Il problema della doppia cittadinanza*, cit., p. 555, il quale scriveva che l'acquisto della cittadinanza all'estero – quando e comunque avvenga – non può impedire o far immediatamente cessare ogni vincolo con l'Italia, poiché ciò avrebbe significato "una completa abdicazione dello Stato alla propria sovranità legislativa".



all'estero, da genitore cittadino, erano considerati solo ed esclusivamente italiani, nonostante fossero titolari anche di un'altra cittadinanza. Sarebbe stato contraddittorio ed illogico ammettere che l'Italia (il cui interesse era quello di conservare il legame con i propri "sudditi") poteva considerare inapplicabile il criterio dello *ius sanguinis* per il solo fatto della nascita di un proprio cittadino in un paese *ius soli*. Pertanto, anche durante la vigenza del codice civile del 1865, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 4, 7 e 11, i figli di italiani, nati all'estero, possedevano il nostro *status civitatis*. La successiva legge n. 555 del 1912 verrà semplicemente a regolamentare la situazione giuridica di tali soggetti bipolide per nascita, introducendo una disciplina *ad hoc* sulla rinuncia espressa.

Come indicato nella prima parte del presente commento, analoghe considerazioni sono contenute nella recentissima sentenza della Corte d'appello capitolina, nella sentenza n. 4711/2022, nella cui motivazione si legge: "l'acquisto di una cittadinanza straniera per nascita (*ius soli*) è, all'evidenza, estraneo al concetto di libera scelta e, se inteso nel senso proposto dall'appellante [Ministero dell'Interno], escluderebbe concettualmente la stessa trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* invece prevista nel codice del 1865 dall'art. 4 ("E' cittadino il figlio di padre cittadino") e dall'art. 7 ("Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina"); "La nascita determina, di per sé, l'acquisto di status e non il suo "ottenimento"; "la nascita è un fatto al quale è collegabile unicamente l'acquisto di una situazione giuridica (inclusa la cittadinanza), giammai la sua perdita".

Per quanto riguarda l'evoluzione successiva del sistema italiano in materia di doppia cittadinanza, va ricordata la parentesi creata dalla Legge del 21 aprile del 1983 n. 123 (successivamente abrogata dalla Legge n. 91 del 1992), il cui art. 5 prevedeva che: "E' cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età"¹⁰⁹. La citata legge, al fine di tentare di ridurre i casi di bipolide per nascita derivanti dall'applicazione del principio di uguaglianza rispetto alla trasmissione della cittadinanza per discendenza, aveva introdotto un meccanismo di opzione tra le due le cittadinanze possedute dal "bipolide per nascita *ius sanguinis*", in quanto il figlio di cittadino/a italiano/a e di straniero/a, doveva scegliere uno dei due *status*, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età¹¹⁰. Tale "dovere di opzione" riguardava solo la doppia e plurima cittadinanza acquisita per filiazione¹¹¹, non riguardando il "concorso di cittadinanze venutosi a creare per il sovrapporsi del criterio dello *ius sanguinis* a quello dello *ius soli*", essendo tale ipotesi già contemplata dall'art. 7 della Legge n. 555 del 1912¹¹². Ad ogni modo, l'art. 5 della legge n. 123 del 1983 poteva indurre a ritenere l'introduzione di un'opzione obbligatoria tra le due cittadinanze possedute, introducendo una sorta di "clausola di incompatibilità" nei confronti dei doppi cittadini *ius sanguinis*, lasciando pensare alla configurabilità della soluzione della perdita della cittadinanza italiana per il bipolide in caso di omissione della scelta entro il termine indicato¹¹³. Tuttavia, la dottrina più attenta e sensibile –

¹⁰⁹ La citata legge n. 123 del 1983 era stata concepita a ridosso della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, con cui si è giunti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale: a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta; "dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555".

¹¹⁰ In effetti, l'introduzione della disposizione, di cui all'art. 5 della Legge n. 123 del 1983, era diretta a ridurre i casi di doppia e plurima cittadinanza, come sottolineato da M.A. Fortunato, *La legge sulla cittadinanza fra la Consulta e Montecitorio*, in *Giust. civ.*, 1984, II, p. 5 ss. e spec. p. 9.

¹¹¹ Riprendendo le riflessioni di B. Barel, *Legge 15 maggio 1986, n. 180*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1986, p. 1172, giova rilevare che la legge n. 123 del 1983 conteneva diverse imperfezioni, tra cui quella dell'uso del vocabolo "opzione", generalmente utilizzato nella prassi internazionale per indicare "la facoltà riconosciuta agli individui, in occasione di trasferimenti territoriali, di scegliere tra l'appartenenza allo Stato cedente e l'appartenenza allo Stato cessionario", come, tra l'altro, in alcuni Trattati internazionali, tra cui ricordiamo l'art. 78 del Trattato di Pace di San Germano tra l'Italia e l'Austria del 1919, ratificato con legge n. 322 del 1920. L'A. sottolinea che il termine "opzione" si usa quando l'individuo è posto dinanzi ad una alternativa tra uno *status* già posseduto, che può conservare o perdere, e un nuovo *status*, che può essere acquisito, in base ad una "norma internazionale pattizia valevole per ambedue gli Stati interessati". Quindi, nell'art. 5 della citata legge, il termine opzione "è usato in modo anomalo per indicare una scelta tra due *status civitatis* già contestualmente posseduti dal medesimo individuo, ossia per indicare la rinuncia ad uno dei due".

¹¹² In questa direzione, si veda R. Clerici, *Cittadinanza*, cit., p. 122.

¹¹³ Questa pareva essere l'interpretazione del Ministero degli Interni, manifestata nella circolare K 31.9 del 19 marzo 1984. Ad ogni modo, non è possibile, in questa sede, ricostruire i problemi applicativi provocati dalla legge n. 123 del 1983 e dal suo coordinamento con la sentenza



che aveva avuto modo di commentare la disposizione in esame – aveva fatto notare che la mancata scelta tra le due cittadinanze (ossia il non esercizio dell’opzione), di cui all’art. 5, comma 2, non avrebbe provocato la “privazione della cittadinanza italiana ed il disconoscimento” della cittadinanza straniera; né “una eventuale opzione in favore della sola cittadinanza straniera italiana” avrebbe prodotto effetti automatici nell’ordinamento straniero, di cui l’individuo possedeva la cittadinanza¹¹⁴. Proprio in ragione delle difficoltà interpretative, create dall’art. 5 della Legge n. 123 del 1983, della sua sostanziale ingiustizia nei confronti degli individui bipoliti per discendenza paterna e materna (bipoliti per duplice *ius sanguinis*) e visto il contrasto con l’art. 7 della Legge n. 555 del 1912 (bipoliti per *ius sanguinis* e *ius soli*), il Parlamento aveva approvato la legge n. 180 del 1986, con la quale veniva di fatto sospeso l’obbligo di opzione¹¹⁵. In seguito, l’art. 5 della legge n. 123 del 1983, ostile nei confronti dei bipoliti per discendenza paterna e materna, verrà espressamente abrogato dall’art. 26, comma 2, della legge n. 91 del 1992, la quale ha messo la parola fine al richiamato “obbligo di opzione” tra due cittadinanze.

Come già ricordato, attualmente anche il caso della bipolizia originaria ricade all’interno dell’art. 11 della Legge n. 91 del 1992, che ha definitivamente ammesso tutti i casi di doppia cittadinanza sia originaria che derivata (salva rinuncia espressa dell’interessato che ha la residenza all’estero), adottando come suo “cardine” il principio della “conservazione – volontaria – della cittadinanza”¹¹⁶. Pertanto, la legge n. 91 del 1992 ha, definitivamente, ammesso ogni tipo di doppia cittadinanza, superando il concetto della mera bipolizia di fatto.

Per quanto riguarda il Brasile, è attualmente la Costituzione Federale vigente del 1988, all’art. 12, § 4°, inciso II, lettera a)¹¹⁷, ad escludere che sia una causa di perdita della cittadinanza brasiliana il riconoscimento del possesso di una nazionalità originaria straniera, ossia di una seconda cittadinanza straniera fin dalla nascita¹¹⁸. Si tratta di una disposizione che, semplicemente, rende esplicita e chiarisce la configurabilità della doppia cittadinanza in Brasile e da rilievo giuridico alla seconda cittadinanza, introducendo così la figura della doppia cittadinanza di diritto, parimenti a quanto avvenuto in Italia con la Legge n. 555 del 1912. Anche in Brasile è un cambiamento di prospettiva importante rispetto alla bipolizia, considerata attualmente un fenomeno da favorire¹¹⁹.

n. 30 del 1983 della Corte costituzionale, su cui si rinvia a S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit., p. 17-18, e B. Barel, *Legge 15 maggio 1986, n. 180*, cit., p. 1171 ss., spec. p. 1172.

¹¹⁴ Così C. Romanelli Grimaldi, *Cittadinanza*, cit., § 2.2.1. Nello stesso senso, si vedano: B. Barel, *Legge 15 maggio 1986, n. 180*, cit., p. 1172, secondo cui “la legge non impone quindi la cessazione della condizione di bipolizia: rimette alla volontà dell’interessato, ormai maggiorenne se farla cessare o conservarla”, in quanto era ammissibile la bipolizia volontaria; B. Nascimbene, *Acquisto e perdita della cittadinanza italiana a seguito di opzione: recenti problemi interpretativi*, in *Foro it.*, 1986, III, c. 441 ss. Come indicato nel testo, l’inadempimento “dell’obbligo di opzione” (ossia il semplice silenzio serbato dal bipolite quanto alla scelta) non avrebbe potuto determinare la perdita dello *status civitatis* italiano, ma solo delle “opportune sollecitazioni da parte della pubblica amministrazione”. Infatti, autorevole dottrina faceva notare come non si potesse prescindere, infatti, “dai principi generali della libera volontà della persona e della preclusione di effetti automatici conseguenti ad eventi estranei alla manifestazione di volontà, nonché dalla tassatività delle ipotesi di perdita della cittadinanza”, avendo il bipolite la libertà di “scegliere lo status che intende conservare e quello cui intende rinunciare, rilevando il suo comportamento attivo, non già quello passivo” (B. Nascimbene, *Acquisto e perdita della cittadinanza italiana a seguito di opzione*, c. 413).

¹¹⁵ Nei fatti, la legge n. 180 del 1986, con la quale si prorogava il termine di opzione tra le due cittadinanze “fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza”, creava “una sorta di espediente per sospendere l’obbligo di opzione”, visto che la mancanza di un termine certo per l’opzione “svuota di significato il dovere di optare” (B. Barel, *Legge 15 maggio 1986, n. 180*, cit., p. 1174).

¹¹⁶ R. Clerici, *La cittadinanza nell’ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 362-363.

¹¹⁷ Si ricorda che l’art. 12 è stato modificato con la riforma costituzionale n. 3 del 1994 (ECR-3/1994).

¹¹⁸ Art. 12, § 4°, della Costituzione Federale, secondo cui: “*Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: (...) II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis*”. Sul punto, si rinvia a A. Ramos Tavares, *Curso de direito constitucional*, cit., p. 647.

¹¹⁹ Così J.A. Da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, cit., p. 325, secondo cui la doppia cittadinanza “*não cria dificuldade alguma; em general, até benéfica*”.



Infine, rileviamo che oggi la doppia cittadinanza originaria viene considerata un fenomeno non solo ineliminabile, in ragione della concorrente applicazione del criterio dello *ius sanguinis* e dello *ius soli*, ma un istituto necessario, visto che solo la bipolidia del figlio è in grado di garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei genitori di nazionalità diverse rispetto alla trasmissione della cittadinanza per discendenza¹²⁰. Tra l'altro, la regolamentazione del cumulo del criterio dello *ius sanguinis* con quello dello *ius soli* permette di garantire al bambino/a la possibilità di integrarsi nel tessuto sociale del paese di nascita, dandogli un senso di piena appartenenza.

Come abbiamo visto, mentre la doppia cittadinanza originaria non ha sollevato particolari problemi di ammissibilità, è la doppia cittadinanza derivata e spontanea, in ragione di naturalizzazione volontaria, ad essere stata generalmente combattuta. Infatti, nel corso della storia, il problema dell'ammissibilità della doppia cittadinanza riguardava principalmente (e, in alcuni paesi, riguarda tutt'ora) la categoria della doppia cittadinanza derivata, soprattutto rispetto al caso in cui un individuo proceda ad un acquisto spontaneo di una seconda cittadinanza nel corso della vita. Ed il problema riguardava soprattutto le ripercussioni dell'acquisto della nuova cittadinanza derivata su quella originaria, ossia se quest'ultima si perdeva necessariamente (in base alla c.d. rinuncia tacita) o se si poteva conservare. Come abbiamo avuto modo di vedere, ai sensi dell'art. 11, n. 2, c.c. 1865, e dell'art. 8, n. 1, della Legge n. 555 del 1912, la naturalizzazione spontanea era causa di perdita della cittadinanza italiana, poiché l'acquisto di un nuovo *status civitatis* era considerato come una violazione del dovere di lealtà verso il proprio paese di origine¹²¹.

Successivamente ai cambiamenti ideologici e politici, almeno rispetto ad alcuni paesi, da una fase di tolleranza si è passati, quindi, ad una fase di totale e piena accettazione della doppia cittadinanza, anche derivata e spontanea. Alcune leggi moderne ammettono, infatti, la possibilità di conservare il proprio *status* di origine e cumularlo insieme al secondo, anche se acquisito volontariamente, come accade: in Italia, ai sensi del più volte richiamato art. 11 della vigente Legge n. 91 del 1992; in Francia, in base all'art. 23 del codice civile, in base ad una regola introdotta già da una legge del 9 gennaio 1973¹²².

A livello europeo, segnaliamo che la Germania, in data 21 dicembre 2001, ha ritirato la propria adesione alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, la quale pertanto dal 21 dicembre 2002 ha cessato di avere effetto nei confronti di tale Stato. In seguito, anche Svezia, Belgio, Francia e Lussemburgo hanno denunciato parzialmente la suddetta Convenzione, con riferimento soltanto al Capitolo I – contenente la disciplina diretta a ridurre i casi di doppia cittadinanza. Come indicato dalla dottrina, anche “l'Italia ha effettuato analogo denuncia parziale, destinata ad avere efficacia dopo il decorso di un anno dalla ricezione della notifica della stessa al Consiglio d'Europa (avvenuta il 4 giugno 2009) e, quindi, a partire dal 4 giugno 2010”¹²³. Riassuntivamente, in ambito europeo, si è passati da un iniziale

Nella stessa direzione, si veda la dottrina portoghese R.M. Moura Ramos, *Do direito português da nacionalidade*, Coimbra, 1984, p. 217: “Ninguém liga de facto hoje a plurinacionalidade a uma manifestação aberrante, e o juízo de Jules Valery para quem ter duas pátrias seria tao impossível como ter duas mães pertence de facto a um estágio hoje ultrapassado (...) veem-se agora na dupla nacionalidade virtualidades inesperadas”.

In generale, si veda anche S. Bariatti, *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, cit., 1.1, la doppia cittadinanza, comunque, anche se può causare delle difficoltà in materia di servizio militare o in caso di conflitto tra gli Stati di cui l'interessato possiede la cittadinanza, è “considerata più spesso come un vantaggio per l'individuo che ne gode”.

¹²⁰ In questo senso, si vedano: P. Lagarde, *La double nationalité*, cit., p. 443; R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 376, la quale parla della doppia cittadinanza come “conseguenza ineliminabile” e come “conseguenza necessaria” in ragione dell'applicazione dei criteri dello *ius soli*, dello *ius sanguinis* e dell'uguaglianza tra uomo e donna.

¹²¹ In maniera sintetica, si vedano le considerazioni di P. Lagarde, *La double nationalité*, cit., p. 444.

¹²² In Francia, già la legge del 9 gennaio 1973 ammette la conservazione della cittadinanza di origine in caso di acquisto spontaneo di una nuova cittadinanza, regola confluita ora nell'art. 23 del codice civile, secondo cui: “Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre”.

¹²³ Sul punto di veda L. Tria, op. cit., p. 24, la quale riferisce che: “Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 14232 del 28 ottobre 2009, ha



rifiuto a un “non impedimento” della doppia cittadinanza, come anche si evince dal testo della citata Convenzione europea sulla nazionalità, elaborata a Strasburgo il 6 novembre 1997¹²⁴.

15. *La soluzione della prevalenza della cittadinanza del foro e quella dell'irrelevanza della seconda cittadinanza, salvo eccezioni.*

Analizzato il fenomeno della doppia cittadinanza, è necessario verificare quale dei due *status* deve essere applicato rispetto al soggetto bipolide¹²⁵.

In linea generale, esiste un principio in diritto internazionale (tradizionale e molto conosciuto) in base al quale “quando uno Stato considera un dato individuo suo cittadino (...) è per esso irrilevante che altri Stati gli attribuiscono la loro cittadinanza”; pertanto “uno Stato può trascurare la circostanza che un individuo cui attribuisce la qualifica di cittadino sia considerato altresì cittadino di altri Stati”¹²⁶. È, infatti, lo stesso art. 3 della citata Convenzione dell’Aja del 1930 sui conflitti di nazionalità a disporre che: “*Sous réserve des dispositions de la présente Convention, un individu possédant deux ou plusieurs nationalités pourra être considéré, par chacun des États dont il a la nationalité, comme son ressortissant*”¹²⁷. Tale principio è contenuto anche nella legge n. 218 del 1995, il cui art. 19, rubricato “Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze”, stabilisce: “Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale” (comma 2).

precisato che: a) a decorrere dalla suddetta data, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro *status civitatis*; b) il Ministero degli Affari Esteri ha chiarito che, per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, l’Italia si è avvalsa della riserva prevista al punto 3 dell’Annesso alla Convenzione che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente; c) pertanto, i nostri con- nazionali che in detto periodo si naturalizzano in uno dei Paesi firmatari dell’Accordo possono conservare la cittadinanza italiana previo assenso dei Paesi medesimi; d) secondo l’avviso del citato Dicastero per gli Stati che hanno già proceduto alla denuncia della Convenzione – come Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo – tale consenso è da considerare già espresso a priori. Pertanto, i Sindaci sono stati invitati, per gli aspetti di loro competenza, a non procedere alla richiesta di trascrizione nei registri di stato civile delle eventuali attestazioni di perdita del nostro *status civitatis* ricevute a far data dal 4 giugno 2009. Infatti, per effetto della suddetta denuncia parziale, i cittadini italiani residenti all’estero che acquistano volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti (con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Spagna che hanno aderito soltanto al secondo Capitolo della Convenzione, relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima e degli Stati che hanno denunciato la Convenzione), non perdono più la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1 della Convenzione e trova piena applicazione, anche nei loro confronti, l’art. 11 della legge n. 91 del 1992, secondo cui: «il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero».

¹²⁴ Ricorda L. Tria, op. cit., p. 26, che: “Tale Convenzione, infatti: a) prevede casi di nazionalità multipla ex lege, per le ipotesi di matrimonio di cittadini di Stati diversi ovvero di necessità di garantire il principio di uguaglianza dei coniugi in relazione alla trasmissione delle nazionalità relative ai figli (art. 14); b) non limita il diritto degli Stati membri di consentire la nazionalità multipla (art. 15); c) afferma la possibilità di conservare la propria cittadinanza di origine quando non sia possibile o risulti difficile perdere l’altra cittadinanza (art. 16)”.

¹²⁵ Avendo il presente scritto ad oggetto il tema della trasmissione della cittadinanza italiana e dei casi di rinuncia alla stessa, esula dalla nostra trattazione la questione di quale dei due *status civitatis*, posseduti dal bipolide, debba prevalere nei confronti di uno Stato terzo, soprattutto rispetto alla protezione diplomatica. Si rinvia, pertanto, a: L. Panella, *La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto internazionale*, cit., p. 144 ss.; F. Durante, *Doppia o plurima cittadinanza nella protezione diplomatica*, in *Riv. dir. int.*, 1956, p. 170.

¹²⁶ G. Biscottini, *Cittadinanza*, cit., p. 155, il quale aggiungeva che “l’orientamento della nostra legislazione”, al pari di altre normative nazionali, è quello “di negare ogni rilievo alla cittadinanza straniera acquistata e conservata in costanza di quella italiana. Essa, invero, pur evitando di prendere posizione sul problema, ignora la concorrente cittadinanza straniera”.

¹²⁷ La citata Convenzione dell’Aja del 1930 è stata ratificata in Brasile con Decreto n. 21.798 del 6 settembre 1932.

Da rilevare che l’art. 5 della citata Convenzione sul conflitto di nazionalità dispone: “*Dans un État tiers, l’individu possédant plusieurs nationalités devra être traité comme s’il n’en avait qu’une. Sans préjudice des règles de droit appliquées dans l’État tiers en matière de statut personnel et sous réserve des conventions en vigueur, cet État pourra, sur son territoire, reconnaître exclusivement, parmi les nationalités que possède un tel individu, soit la nationalité du pays dans lequel il a sa résidence habituelle et principale, soit la nationalité de celui auquel, d’après les circonstances, il apparaît comme se rattachant le plus en fait*”.



Le richiamate disposizioni, di diritto interno e di diritto internazionale, consacrano l'orientamento tradizionale della prevalenza della cittadinanza del foro su quella straniera, ciò che dà luogo ad una sorta di pretesa esclusiva dello Stato sul proprio cittadino. Tale soluzione della prevalenza della cittadinanza interna su quella straniera concorrente (ritenuta giuridicamente irrilevante) è stata sempre dominante in Italia, sia in giurisprudenza¹²⁸ che in dottrina¹²⁹, salvo alcune voci contrarie¹³⁰. La soluzione della prevalenza della cittadinanza del foro e dell'irrilevanza della seconda cittadinanza è dominante anche in ambito comparatistico¹³¹, come accade in Francia¹³² e in Brasile¹³³.

¹²⁸ In base all'orientamento tradizione della nostra Corte di cassazione, quando lo Stato considera taluno come suo cittadino è per esso irrilevante che altri Stati attribuiscono la loro cittadinanza allo stesso soggetto. In questa direzione, Cass. civ., sez. un., 04/03/1978, n. 1092, secondo la cui massima: "Nell'ipotesi di controversia tra un cittadino italiano e un soggetto avente doppia cittadinanza, di cui una italiana, la giurisdizione non può che spettare al giudice italiano, poiché, quando lo Stato considera taluno come suo cittadino è per esso irrilevante che altri Stati attribuiscono la loro cittadinanza allo stesso soggetto". In senso analogo per l'irrilevanza giuridica della seconda cittadinanza quando si possiede anche quella italiana, si vedano: Cass. civ., sez. I, 06/03/1979, n. 1395, "Per il combinato disposto degli art. 17 e 18 disp. prel. c.c. e 115 c.c., quando si verta in tema di stato e capacità personali, di matrimonio e di altri diritti di famiglia, anche nell'ipotesi di cittadino italiano che goda di doppia cittadinanza il giudice non può tener conto che di quella italiana ed il cittadino è sempre soggetto alla vincolante disciplina del codice civile anche per il matrimonio contratto all'estero con un non cittadino: deve perciò escludersi che il cittadino italiano possa ottenere dal giudice italiano il riconoscimento di una sentenza straniera che abbia dichiarato lo scioglimento del suo matrimonio valido ed efficace per il nostro ordinamento, e ciò anche nel caso di sua appartenenza allo Stato estero, cioè di doppia cittadinanza": Cass. civ., sez. I, 11/03/1980, n. 1620, secondo cui "Nell'ipotesi di cittadino italiano che goda di doppia cittadinanza il giudice italiano non può tener conto, in tema di stato e di capacità personale (nella specie, scioglimento del matrimonio), se non della cittadinanza italiana, non essendo consentito alla parte di servirsi della cittadinanza più conveniente a determinate situazioni o materie"; Cass. civ., sez. un., 10/04/1990, n. 3018, secondo cui "Il godimento della doppia cittadinanza (italiana e straniera) non fa venir meno la giurisdizione del giudice italiano, anche se il cittadino convenuto risiede all'estero"; Cass. civ., sez. lav., 25/02/1993, n. 2311, secondo cui "In relazione alla tutela costituzionale del lavoro di cui all'art. 36 Cost., nell'ipotesi di cittadino italiano che goda di doppia cittadinanza il giudice italiano può tener conto, ai fini dell'individuazione della legge regolatrice del rapporto di lavoro instaurato in Italia con uno Stato estero, solo della cittadinanza italiana, come per le questioni di stato e capacità personale".

¹²⁹ A favore della prevalenza della cittadinanza italiana, si vedano: D. Luzzatto, *Il problema della doppia cittadinanza*, cit., p. 555 ss., il quale giustifica la prevalenza della cittadinanza italiana "non soltanto per il fatto che si tratta di norme di diritto pubblico e quindi inderogabili, ma soprattutto perché la cittadinanza italiana preclude ogni questione in materia"; G. Ballardore Pallieri, *Diritto internazionale privato*, Milano, 1974, p. 85, secondo cui "chi è cittadino italiano è tale a tutti gli effetti e prive di ogni rilevanza sono le leggi straniere che eventualmente gli attribuiscono anche una cittadinanza straniera".

¹³⁰ G. Barile, *Considerazioni sul concorso fra cittadinanza italiana ed una o più cittadinanze straniere in tema di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1974, p. 393 ss., che aveva proposto la tesi della "piena equivalenza" tra cittadinanza italiana ed una o più cittadinanze straniere concorrenti, la cui giustificazione si rinviene "nel principio fondamentale dell'armonia internazionale delle soluzioni proprio nel diritto internazionale privato".

¹³¹ Si veda J. Basedow, *Le rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité en droit de l'Union européenne*, in *Revue critique de droit international privé*, 2010, p. 427 ss., spec. 433, secondo cui "Il découle de nos observations précédentes que les États qui accordent des droits à leurs propres ressortissants en vertu de leur nationalité ne s'intéressent pas au fait que ces personnes ont en même temps une nationalité étrangère. Si par exemple l'État A met un for compétent à la disposition de ses citoyens en vertu de leur nationalité d'A, peu importe qu'ils soient en même temps ressortissants de l'État B. De même, si l'accès à une profession comme par exemple celle de notaire en droit allemand n'est ouvert qu'aux ressortissants de ce pays la double nationalité allemande et étrangère d'un candidat n'a pas d'importance".

¹³² Corte di Cassazione francese, 2 ottobre 2001, in *Dalloz*, 2001, IR, 3089, secondo cui: "La règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l'art. 14 c. civ. s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international; En l'état d'une assignation en déclaration de paternité faite par une mère ayant la double nationalité française et marocaine à l'encontre du père de l'enfant, de nationalité marocaine, ayant soulevé l'incompétence de la juridiction française, une cour d'appel décide exactement que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne concerne pas les actions relatives à la filiation et qu'elle ne peut donc écarter l'application de l'art. 14 c. civ. dont bénéficie la défenderesse du fait de sa nationalité française, seule prise en considération par les tribunaux français". Ricorda G. de La Pradelle, *La double nationalité dans le droit français*, cit., che "lorsqu'ils tranchent un conflit de nationalités les tribunaux français raisonnent - le plus souvent - comme s'il convenait d'écarter définitivement et à tous égards, celle des nationalités qu'ils ne choisissent pas".

¹³³ In Brasile, sul criterio della prevalenza della legge brasiliana in caso di conflitto di leggi di cittadinanza, si vedano: H. Kalthoff, *Da nacionalidade no direito internacional privado e na legislação comparada*, San Paolo, 1935, p. 35, secondo cui "Tratando-se de brasileiro-estrangeiro, applicase a lei brasileira sempre, ainda quando o individuo esteja domiciliado no outro Estado, cuja nacionalidade tenha"; E. Espinola, *Direito internacional privado*, Rio de Janeiro, 1925, p. 218; H. Valladão, *Conflitos das leis nacionais dos conjuges nas suas relações de ordem pessoal e economica e no desquite*, cit., p. 201 e ss., secondo cui: "quando uma das leis em conflito é a lex fori, entre nos, a lei brasileira (...), a única solução justa é a aplicar a lex fori, que coincida com uma



Quindi, in linea generale, il bipolide – all'interno di uno dei due Stati a cui appartiene – non viene considerato come doppio cittadino, ma semplicemente come un individuo titolare, unicamente e in via esclusiva, della cittadinanza di quel paese e, per tale motivo, viene contrapposto allo straniero. Quando ad esempio il possesso della cittadinanza è richiesto ai fini dell'ammissione ad un concorso pubblico, la circostanza che un candidato possieda anche una seconda cittadinanza è (generalmente) irrilevante ai fini del concorso¹³⁴. In Italia, salvi casi speciali, nello svolgimento della propria vita, il fatto che il cittadino italiano possieda anche un'altra cittadinanza è totalmente irrilevante, così come avviene nella maggior parte dei paesi, tra cui anche in Brasile¹³⁵.

In sintesi, l'applicazione di una delle due cittadinanze del bipolide dipende dal contesto (dal paese) in cui costui agisce. Salve rare eccezioni, quando il bipolide agisce all'interno di uno degli Stati, di cui possiede la nazionalità, la soluzione data in diritto internazionale è che ogni Stato lo considererà come suo proprio cittadino¹³⁶.

Solo in alcuni casi specifici, la legge italiana dà rilievo giuridico al possesso di una seconda cittadinanza, oppure dà prevalenza ad una cittadinanza straniera, diversa da quella italiana¹³⁷. In altri casi peculiari, possono venire in rilievo

das leis pessoas em conflito"; l'A. forniva il seguente esempio: "O casal franco-brasileiro ou brasileiro allemão, será no Brasil um casal brasileiro, sujeito às nossas leis"; "Finalmente a orientação do direito brasileiro está marcada no sentido de nos conflitos das leis pessoas dar preferência à lei brasileira, quando esta é uma das leis envolvidas no caso". Anche all'interno della famiglia prevaleva la legge brasiliana: "Imagem-se os casos de um brasileiro, filho menor de italiano, e de uma brasileira casada com um alemão, que possuem, assim, duas nacionalidades, em virtude da divergência das leis, sobre a matéria, do Brasil, da Itália e da Alemanha. Pelos princípios estabelecidos no artigo 9º da Lei de Introdução do Código Civil, este filho e esta mulher, brasileiros, tem como lei pessoal, a lei brasileira, apesar de possuírem dupla nacionalidade"; O. Tenorio, *Direito internacional privado*, 3º ed., Rio de Janeiro, 1953 p. 174: "Quando no mesmo individuo coexistem, simultaneamente, duas nacionalidades, surge o conflito positivo. Dois Estados consideram a mesma pessoa seu nacional (...). No conflito perante um dos países interessados (...), numa controvérsia aberta a respeito de uma pessoa que se apresenta, ao mesmo tempo, com a nacionalidade brasileira e com a nacionalidade italiana os nossos tribunais decidem em favor da primeira. As leis sobre a nacionalidade são de ordem pública. Adverte-se, entretanto, que o tribunal não examina o problema de modo que afirme a existência exclusiva da nacionalidade brasileira, como a resolver um conflito real. O conflito, nesse caso, é aparente. A Itália, por sua vez, considera o mesmo individuo seu nacional (...). Há contingências que impedem um reino de harmonia no plano internacional"; J. Dolinger e C. Tiburcio, *Direito internacional privado*, cit., p. 158. Si specifica che le citazioni in lingua portoghese sono state riportate secondo le regole ortografiche dell'epoca di pubblicazione dei contributi di ogni singolo autore.

¹³⁴ J. Basedow, *Le rattachement à la nationalité et les conflits de nationalité en droit de l'Union européenne*, cit., p. 433, il quale fornisce l'esempio a proposito del concorso notarile in Germania, ricordando che: "si l'accès à une profession comme par exemple celle de notaire en droit allemand n'est ouvert qu'aux ressortissants de ce pays la double nationalité allemande et étrangère d'un candidat n'a pas d'importance".

¹³⁵ J. Dolinger e C. Tiburcio, *Direito internacional privado*, cit., p. 158, ci informano che R. Pedendeiras, *Direito internacional compendiado*, Rio de Janeiro, 1956, p. 310, riporta un interessante circolare del Ministero degli Esteri brasiliano sui passaporti, in cui venivano date le seguenti istruzioni rispetto ai bipolidi: "1º - O Governo provisório reconhece como questão de fato a dupla nacionalidade, por isso que cada Estado estabelece livremente, de acordo com sua Constituição e suas leis, quais os indivíduos que considera seus nacionais; 2º - O indivíduo com dupla nacionalidade, sendo uma delas a brasileira, só pode entrar no Brasil com passaporte brasileiro; 3º - Desejando porém ingressar no território do outro Estado, de que é também nacional, só pode fazer, muitas vezes, com passaporte desse Estado; 4º - Em ambos os casos, o passaporte é legalmente expedido, porque todos os Estados têm o mesmo direito de proteger seus cidadãos, desde que não o pretendam fazer no território dos outros, que tem igual razão de o considerar nacional; 5º - Sempre, portanto, que se apresentarem brasileiros possuidores de outra nacionalidade, exibindo o respectivo passaporte estrangeira brasileiro se o interessado o requerer, para voltar ao Brasil; 6º - No caso de terem conhecimento do confisco ou apreensão, por autoridade estrangeira, de algum passaporte brasileiro, deverá a autoridade consular trazer o fato, com todas as suas circunstâncias, ao conhecimento dessa Secretaria de Estado".

¹³⁶ In questo senso, si vedano J. Dolinger e C. Tiburcio, *Direito internacional privado*, cit., p. 158.

¹³⁷ Non mancano, comunque, esempi in cui la legge deroga al principio della prevalenza della legge del foro in relazione all'applicazione delle norme di conflitto e preferisce dare rilievo giuridico alla seconda cittadinanza (quella straniera rispetto al foro), come accade in riferimento agli obblighi militari, in cui la legge italiana considerava rilevante la bipolidia originaria per gli italiani che "per nascita" hanno la cittadinanza di uno Stato estero, al fine permettere l'assolvimento del servizio militare nei confronti di un solo Stato e dispensarli dagli obblighi nei confronti del secondo Stato. Nel nostro ordinamento, l'art. 8 della legge n. 958 del 1986 prevedeva delle Norme per i rimpatriati, modificando l'art. 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191. Si ricorda che la legge n. 958 del 1986 è stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo



le due cittadinanze allo stesso tempo¹³⁸. Si rinvencono, altresì, anche alcune applicazioni specifiche in materia di tutela dei minori e di diritto di famiglia rispetto alla determinazione della legge applicabile per gli individui bipoliti¹³⁹. Ma,

2010. Ancora prima si veda l'art. 103 del D.P.R. del 14 febbraio 1964, n. 237, secondo cui: "Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perché nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli artt. 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati. Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe". Altro esempio di rilevanza della seconda cittadinanza è dato dall'art. 3, n. 2, lettera e) della legge sul divorzio, n. 898 del 1970, che, ai fini dello scioglimento del matrimonio, attribuisce rilevanza e prevalenza alla cittadinanza straniera del coniuge, nonostante costui sia anche cittadino italiano, quando "ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio". Tale fattispecie di scioglimento del matrimonio viene ritenuta applicabile anche se il coniuge straniero è divenuto anche cittadino italiano, assumendo "eccezionalmente a presupposto la cittadinanza straniera nel caso di doppia cittadinanza del coniuge", come ricorda C. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 111 e p. 385, anche in nota.

Parimenti si veda la disposizione che, in riferimento all'assegnazione dell'incarico di lettore di lingua straniera in Università prevede la prevalenza della rilevanza giuridica della cittadinanza straniera per il coniuge che ha acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano (soggetto bipolide derivato). In particolare, il decreto legge n. 817 del 1978, convertito in legge n. 54 del 1979, dispone che: "I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. (...) Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana". In pratica, la norma evita che, in ragione del principio della *lex fori*, sia data prevalenza alla cittadinanza italiana del bipolide derivato e che, quindi, sia considerata irrilevante la sua cittadinanza straniera originaria. Infine, si veda la disposizione, di cui all'art. 3 del regio decreto n. 1415 del 1938, che considera un "suddito nemico" colui "che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorché possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato". Su queste ipotesi, si veda R. Clerici, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 385 ss.

Nella giurisprudenza francese, in alcuni casi è stata applicata, in materia di stato di francesi bipoliti, una legge straniera sebbene gli interessati possedessero anche la cittadinanza francese, dando efficacia in Francia a sentenze straniere. Si rinvia a Corte di Cassazione francese, 22 luglio 1987, in *Revue critique de droit international privé*, 1988, p. 85. Sul tema si veda G. de La Pradelle, *La double nationalité dans le droit français*, cit., il quale approva tale soluzione e la considera segno di tolleranza e vera e propria accettazione della doppia cittadinanza da parte del sistema francese. L'A. afferma che: "*Adopter ce genre d'attitude, c'est, en principe faire preuve de tolérance envers la double nationalité car c'est implicitement reconnaître le fait qu'une même personne peut être, à certains égards, national d'un Etat et, simultanément, bien qu'à d'autres égards, national d'un autre Etat. En pratique, cette tolérance permet d'infléchir la solution afin de tenir compte des intérêts propres des double nationaux*".

¹³⁸ La Suprema Corte italiana, sez. VI, 21/06/2012, n. 10375, ha dato rilievo giuridico alla doppia cittadinanza nell'ambito della protezione internazionale, onerando l'individuo a trasferirsi prima nel paese di cui ha la (seconda) cittadinanza, ai fini della valutazione della domanda di asilo. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di asilo proposta da uno straniero cittadino dello Zimbabwe e della Nigeria, che aveva riferito di persecuzioni e di pericolo grave a suo carico solo nello Zimbabwe e che, quindi, poteva trasferirsi in Nigeria, paese di cui aveva la (seconda) cittadinanza. In particolare, secondo la Suprema Corte è di tutta evidenza che la richiesta di status di rifugiato o di asilo politico o comunque di protezione internazionale sussiste nel caso in cui il cittadino di un determinato Paese, a causa delle persecuzioni o dei pericoli che lo minacciano, non può restare nel proprio Paese e si indirizza quindi verso un altro Paese che lo possa ospitare. Nel caso però della doppia cittadinanza quel soggetto, che non può restare in uno dei due Paesi di cui è cittadino, deve dirigersi verso l'altro paese di cui ha la cittadinanza se colà non corre pericolo alcuno.

¹³⁹ Si veda Cass. civ., sez. un., 05/06/2017, n. 13912, secondo cui: "Come già affermato da questa Corte (Cass., sez. un., 9 gennaio 2001, n. 1), la doppia cittadinanza della minore, italiana e americana, rende applicabile il principio secondo cui ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile, i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta; pertanto quelli che, pur incidendo sulla potestà dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, il quale rinvia alla Convenzione de l'Aja del 5 ottobre 1961. Invero nel caso di minore



tutto ciò non ha ripercussioni sulla titolarità di entrambi gli *status* degli individui, i quali vengono chiaramente mantenuti.

Dopo aver concluso la trattazione sulla bipolidia, possiamo concentrare la nostra attenzione sull'istituto della rinuncia espressa alla cittadinanza italiana.

16. *La perdita volontaria della cittadinanza per effetto di rinuncia espressa.*

Autorevole dottrina, formatasi agli inizi del secolo scorso, aveva già sottolineato che l'unico caso di rinuncia rispetto ad uno *status* di diritto pubblico era costituito dall'ipotesi della rinuncia allo *status civitatis* e che, data l'eccezionalità di tale abdicazione, si doveva giungere alla conclusione: "che nei casi non previsti dalla legge non è ammessa rinunzia; e che, anche nei casi ammessi, la rinunzia deve rivestire le forme che la legge prescrive"¹⁴⁰. Tra l'altro, è principio riconosciuto come pacifico dalla giurisprudenza quello secondo cui si deve presumere che il titolare di un diritto abbia intenzione di conservarlo e non di rinunciarvi. Da ciò discende che, quando il comportamento di un individuo è "suscettibile di più di un significato, di modo che l'intento abdicativo risulta soltanto come una delle interpretazioni possibili, la volontà di rinunzia deve essere esclusa, per difetto del requisito di univocità di cui il c.d. comportamento concludente deve essere sempre caratterizzato"¹⁴¹. In sostanza, mancando un'intenzione sicuramente abdicativa del proprio diritto, l'effetto rinunziativo va escluso. In caso di dubbio, poi, quando il comportamento del titolare di un diritto può assumere più significati, "la possibilità di dedurre una volontà di rinunzia da quel contegno deve essere esclusa"¹⁴².

Ciò posto, occorre approfondire l'ipotesi di espressa rinuncia alla cittadinanza italiana, da parte di discendenti italiani nati e residenti all'estero che abbiano acquistato una cittadinanza straniera senza il concorso della loro volontà.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 555 del 1912, la perdita volontaria dello *status civitatis* veniva disciplinata negli artt. 7 e 8.

L'art. 7 della richiamata Legge del 1912 disciplinava il caso di coloro che possedevano una doppia cittadinanza fin dalla nascita, ossia quella italiana in base all'applicazione del criterio dello *ius sanguinis* e una seconda in ragione dell'applicazione del criterio dello *ius soli*; mentre l'art. 8 regolava l'ipotesi dei cittadini italiani che acquisivano una cittadinanza straniera nel corso della vita.

In particolare, l'art. 7 disponeva che: "Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunciarvi". Sul punto, il legislatore del 1912 si limitava a recepire e formalizzare quanto già applicato dalla giurisprudenza dell'epoca sui casi di doppia cittadinanza dei figli degli emigranti italiani, nati in Paesi dove vigeva lo *ius soli*. In questi casi, l'art. 7 della Legge del 1912 chiariva anche che tali individui, doppi cittadini fin dalla nascita, potevano rinunciare, in maniera espressa, alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età, se risiedevano nel paese di cui avevano la seconda cittadinanza.

Quanto all'art. 8, questo prescriveva espressamente: "Perde la cittadinanza: 1. Chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza; 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza"¹⁴³.

con doppia cittadinanza non può applicarsi l'art. 4 della Convenzione, che stabilisce la prevalenza delle misure adottate dal giudice dello Stato di cui il minore è cittadino su quelle adottate nel luogo di residenza abituale".

¹⁴⁰ L. Raggi, *Contributo alla dottrina delle rinunce nel diritto pubblico*, Roma, 1914, pp. 182-183.

¹⁴¹ G. Sciancalepore, *Situazioni giuridiche disponibili e rinunzia. Le esperienze italiana, francese e spagnola*, Torino, 2008, p. 126.

¹⁴² G. Sciancalepore, *Situazioni giuridiche disponibili e rinunzia*, cit., p. 130.

¹⁴³ A differenza di quanto previsto dall'art. 11, n. 2, c.c., la legge n. 555 del 1912 subordinava la perdita della cittadinanza italiana anche al trasferimento all'estero della residenza, oltre all'acquisto della cittadinanza straniera. A. Baldassarri, *Gli effetti della naturalizzazione straniera del cittadino rispetto all'ordinamento giuridico italiano*, cit., p. 10, aveva messo in risalto la sostanziale continuità tra l'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del 1912 e l'art. 11, n. 2, del c.c. 1865, nella misura in cui entrambe le normative presupponavano un acquisto volontario della cittadinanza straniera.



Il caso, di cui al n. 1 dell'art. 8, della Legge n. 555 del 1912 era simile a quello della perdita tacita (presunta e, secondo alcuni, forzata), di cui all'art. 11, n. 2, c.c. 1865, in quanto perdeva la cittadinanza italiana di origine colui che ne acquisiva una straniera e fissava la propria residenza all'estero.

A fini chiarificatori, il legislatore del 1912 aggiungeva l'avverbio "spontaneamente" in relazione all'acquisto della cittadinanza straniera per sottolineare ancora una volta la necessità di una perdita libera e volontaria. Nell'art. 8, n. 2, veniva invece stabilito che, in caso di acquisto involontario di una cittadinanza straniera temporalmente successiva rispetto a quella italiana, era necessaria una dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza italiana, oltre al trasferimento della residenza all'estero, anche in un paese terzo e diverso dalle due cittadinanze possedute. In questo caso, l'attribuzione della cittadinanza nuova veniva effettuato automaticamente e la previsione di cui al n. 2 tutelava la libertà individuale, imponendo in questa ipotesi la necessità di una rinuncia espressa.

Infine, nel n. 3 dell'art. 8 si prevedeva una perdita della cittadinanza per colui che, "avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio". Si trattava di un caso di perdita tacita e automatica, da alcuni autori considerata incostituzionale e di scarsissima applicazione pratica¹⁴⁴.

La dottrina aveva già fatto notare come l'art. 7, di fatto, preveda una ipotesi molto simile a quella dell'art. 8, comma 2: "che la cittadinanza estera sia stata acquistata dalla nascita o meno, quando ricorra l'estremo della residenza all'estero e in più la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, la perdita della cittadinanza italiana avviene ex art. 8"¹⁴⁵. L'art. 7 diverge dall'art. 8, n. 2, per il fatto che la prima disposizione riguarda esclusivamente i cittadini italiani che sono titolari, in maniera concomitante e fin dalla nascita, anche di una seconda cittadinanza, in ragione della nascita in altro paese, di modo da "godere sin dalla nascita di un duplice status civitatis: quello italiano (per *iure sanguinis*) e quello straniero (per *iure soli*), alla stregua del diritto del paese dove è avvenuta la nascita"; mentre l'art. 8, n. 2, riguardava coloro che avevano acquisito una cittadinanza straniera posteriormente a quella italiana e risiedevano fuori dall'Italia, in qualunque paese estero¹⁴⁶.

In relazione alla fattispecie, di cui all'art. 8, comma 1, la giurisprudenza dell'epoca aveva fatto notare che l'acquisto della cittadinanza straniera deve avvenire spontaneamente, con "un comportamento positivo e di libera elezione", con il quale l'interessato "manifesti chiaramente, prescindendo da ogni fattore estraneo alla formazione del suo volere, di preferire una cittadinanza straniera"¹⁴⁷.

Ad ogni modo, trattandosi di fattispecie simili, sia per l'art. 7 che per l'art. 8, n. 2, il legislatore aveva previsto una rigorosa formalità per entrambe le rinunce, come vedremo successivamente.

Parimenti a quanto previsto nel Codice del 1865, anche le rinunce, di cui all'art. 7 e 8 della legge n. 555 del 1912, potevano essere validamente compiute solo da soggetti maggiorenni e pienamente capaci.

Infine, giova rilevare che la rinuncia tacita alla cittadinanza era già oggetto di critica nel codice civile del 1865 e scompare praticamente nella Legge n. 555 del 1912, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 8, n. 1, comunque sottoposto a revisione critica e reinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

17. (Segue) Forma e procedimento della dichiarazione alla cittadinanza italiana.

¹⁴⁴ Data la sua formulazione, l'art. 8, n. 3, della Legge del 1912 era molto più liberale rispetto all'art. 11, n. 3, del c.c. 1865. Ad ogni modo, ricorda S. Bariatti, *La disciplina giuridica della cittadinanza italiana*, cit., p. 41, che la disposizione, di cui all'art. 8, n. 3, "non pare sia mai stata applicata e, anzi, secondo una parte della dottrina sarebbe stata abrogata dall'art. 22 della Costituzione".

¹⁴⁵ Così R. Quadri, *Cittadinanza*, cit., p. 332.

¹⁴⁶ Si veda anche App. Genova, 21 agosto 1947, in *Foro pad.*, 1948, I, p. 184 ss.

¹⁴⁷ In questo senso, si vedano: Trib. Roma, 25 febbraio 1958, in *Riv. dir. int.*, 1958, p. 630 ss., in cui si sottolinea che "la spontaneità è concetto diverso dalla volontarietà e presuppone una volontà assolutamente libera"; Trib. Roma, 2 dicembre 1959, in *Temi romana*, 1960, p. 189; Trib. Milano, 9 maggio 1977, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1977, p. 634; Trib. Locri, 10 settembre 1977, in *Giur. it.*, 1978, I, 2, p. 561; più di recente, Trib. Roma, 28 ottobre 2016, secondo cui "l'acquisto della cittadinanza dell'Ecuador, anche se riconducibile alla naturalizzazione in questione, sarebbe stato comunque un acquisto indiretto e non un acquisto volontario, quest'ultimo solo idoneo a determinare la perdita della cittadinanza italiana" (la decisione è pubblicata in M. Mellone, *L'accertamento giudiziario della cittadinanza italiana iure sanguinis*, cit., p. 353 ss.).



Quanto alla forma e alle modalità di espletamento della rinuncia, ricordiamo che la Legge n. 555 del 1912 prevedeva, all'art. 16, che: “Le dichiarazioni previste nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero”¹⁴⁸.

Tale procedimento veniva specificato dal Regio Decreto 2 agosto 1912, n. 949, che, all'art. 5 regolamentava solo ed esclusivamente i casi di rinuncia di cui all'art. 7 della legge, stabilendo che la stessa “deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico consolare del luogo dove il rinunziante risiede. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'Interno che ne curerà a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri dello stato civile del Regno”.

Dal canto suo, l'art. 6 del Regio Decreto citato prevedeva che: “La rinuncia alla cittadinanza e la dichiarazione di trasferimento di residenza di cui al numero due dell'art. 8 della legge, devono essere fatte nel Regno dinanzi all'ufficiale di stato civile del Comune dove il cittadino risiede. Se egli ha già trasferito all'estero la sua residenza, la rinuncia alla cittadinanza può farsi dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo, nel modo stabilito dall'articolo precedente. La dispensa dalla condizione di trasferimento della residenza all'estero, è accordata con decreto del ministro dell'interno. La intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato”.

Anche il Ministero degli Esteri veniva informato, nella misura in cui, l'abrogato art. 63 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, Ordinamento dello stato civile, stabiliva che: “Oltre quanto è prescritto negli artt. 3, 5, 6 e 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949, l'autorità diplomatica o consolare, che ha ricevuto dichiarazioni relative alla cittadinanza delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza nel Regno, deve immediatamente trasmetterne copia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, all'ufficio dello stato civile del comune nel quale la trascrizione deve avere luogo”.

La modalità di rinuncia alla cittadinanza attraverso espressa dichiarazione di volontà viene ribadita da ultimo anche dall'art. 23 della Legge n. 91 del 1992. La rinuncia presuppone “una manifestazione di volontà formale esplicitata” che si deve tradurre in una formale dichiarazione, ossia in un'espressione “non equivoca di volontà in una direzione o nell'altra” ai fini del mutamento di cittadinanza¹⁴⁹. Ed il successivo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572) prevede espressamente che “La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera; d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.” (cfr. art. 8)

Chiarito l'esatto quadro normativo in cui deve operare una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana per avere efficacia, deve rilevarsi come, in tale frangente, il Console italiano assuma le vesti sia di Ufficiale dello Stato Civile per la collettività italiana residente all'estero¹⁵⁰, che di pubblico ufficiale rogante l'autenticità della firma, l'identificazione del soggetto dichiarante ed il “controllo della legalità degli atti che è tenuto a ricevere, potendo – anzi

¹⁴⁸ Alla figura del Console veniva riconosciuto il potere di compiere determinati interventi giuridici all'interno della collettività italiana residente nella circoscrizione consolare alla stregua di naturale rappresentante della “colonia”, che agiva come “capo” dei connazionali ivi residenti. Il concetto di “colonia” italiana viene sancito dal legislatore (art. 181 del Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804) per racchiudere anche i c.d. “oriundi” italiani che, pur rimanendo leali alla loro cittadinanza *iure soli*, sentivano l'orgoglio della loro origine e intendevano trasformarlo in attività concrete in favore dell'Italia. In tale ottica vanno lette le disposizioni normative e regolamentari dei primi del Novecento, in quanto dirette a mantenere a qualsiasi costo il legame giuridico degli emigrati con l'Italia.

¹⁴⁹ S. Scolaro, *Art. 23. Legge 5 febbraio 1992, n. 91*, a cura di T. Ballarino, B. Nascimbene e B. Barel, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1993, p. 113 e p. 117.

¹⁵⁰ Per una completa panoramica normativa sul potere del Console in materia di stato civile e, in particolare, sulle sue funzioni in materia di cittadinanza, dalla sua istituzione dopo l'unificazione dell'Italia fino ai giorni nostri, si rammentano: Artt. 20 e 29 Regio Decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; artt. 167 ss. Regio Decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Regio Decreto 2 agosto 1912 n.949; artt. 59 ss. Regio Decreto-legge 9 luglio 1939 n. 1238; artt. 8 ss D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200; art. 6 Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. Sulla competenza dei consoli e degli agenti diplomatici in materia di Stato Civile si veda G. Biscottini, *Diritto amministrativo internazionale*, II, Padova, 1966, p. 581 ss. e, specificatamente in materia di cittadinanza, p. 589 ss.



dovendo – egli sempre opporre un espresso e motivato rifiuto se ravvisa una illegittimità quando è richiesto di svolgere una qualche attività: ricevere dichiarazione, trascrivere atti od annotarli¹⁵¹.

L'agente diplomatico e consolare, pertanto, non si può limitare a ricevere *tout court* la dichiarazione di rinuncia ed a ritrasmetterla, ma è tenuto ad operare un controllo della legalità degli atti che è chiamato a ricevere nell'adempimento delle funzioni di ufficiale dello stato civile. Tale prospettazione non contrasta con quanto afferma altra autorevole dottrina, secondo cui: "Il Console, tuttavia, non possiede alcun potere per accertare la veridicità di tali circostanze o, almeno, la rispondenza al vero dei documenti prodotti. Se le circostanze sono previste dalle norme di legge, e sono stati prodotti i relativi documenti probatori (...) egli deve limitarsi a ricevere la dichiarazione, a trasmetterla ed a curarne l'applicazione"¹⁵².

Qui non si tratta, infatti, di determinare la veridicità di circostanze o documenti, ma di determinare, interpretando la legge, quali siano le circostanze cui la legge stessa riconnette come conseguenza la perdita della cittadinanza italiana. Innanzitutto, in termini di presupposti per la rinuncia, il Console dovrà svolgere un accertamento sulla capacità di agire del dichiarante, dopodiché dovrà verificare la presenza di idonea documentazione atta a comprovare il possesso di altra cittadinanza¹⁵³, nonché la residenza presso la circoscrizione consolare. Qualora tutti i presupposti previsti dalla legge siano sussistenti, il pubblico ufficiale italiano sarà tenuto a dare seguito al procedimento abdicativo, trasmettendo la dichiarazione per gli adempimenti relativi alla trascrizione del registro dello stato civile italiano; viceversa, in caso di assenza di uno o più presupposti, il pubblico ufficiale ricevente potrà opporsi alla rinuncia ed impedire che la medesima produca effetti.

In altri termini, "l'atto mediante il quale il soggetto manifesta la volontà di dismettere il proprio rapporto di appartenenza con la comunità statale" è un "negoziato abdicativo" che possiede compiuto valore ed è "legittimo" quando è realizzato "nei casi e secondo le condizioni tutte che le norme tassativamente contemplano"¹⁵⁴.

A questo proposito, ricordiamo che in dottrina si distinguono tre diverse tipologie di rinuncia: quella traslativa, quella liberatoria e quella abdicativa. Con il concetto di "rinuncia traslativa" si intende fare riferimento ad un negozio dispositivo, con struttura bilaterale: alla dismissione del diritto del rinunciante fa da contraltare una controprestazione. Si parla di "rinuncia liberatoria", invece, (ad esempio quella di cui all'articolo 1104 c.c.) quando essa è volta a produrre un effetto estintivo di tutte le obbligazioni, non solo successive alla rinuncia, ma anche quelle già sorte. Diversamente, con il concetto di "rinuncia abdicativa" si fa riferimento alla dismissione di un diritto disponibile da parte del titolare¹⁵⁵.

Pertanto, sebbene l'effetto della rinuncia alla cittadinanza dipenda essenzialmente dalla volontà del soggetto interessato (a differenza della naturalizzazione, in cui il provvedimento concessorio ha efficacia costitutiva), si deve sottolineare che, anche rispetto all'atto dismissivo dello *status civitatis*, viene effettuato un accertamento da parte degli organi pubblici¹⁵⁶.

Ne consegue che la rinuncia espressa alla cittadinanza è un atto dichiarativo che si perfeziona con la conclusione di un procedimento amministrativo di accertamento, descritto dal combinato disposto dell'art. 7 della L. 555 del 1912 insieme all'art. 5 del Regio decreto 949 del 1912, e oggi dall'art. 23 Legge n. 91 del 1992, da cui deriva la produzione dell'effetto abdicativo dello *status*, con l'emissione di un provvedimento amministrativo espresso da parte della Pubblica Amministrazione¹⁵⁷.

¹⁵¹ F. Mosconi, *Qualche osservazione in tema di rinuncia alla cittadinanza italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1981, p. 44 ss.

¹⁵² G. Zampaglione, *Manuale di diritto consolare*, Roma, 1958, pp. 281-282.

¹⁵³ La condizione di apolidia è sempre stata osteggiata dal nostro ordinamento giuridico che si è espresso in tal senso a più riprese (v. art. 5-6-7 del codice civile del 1865 e l'art. 1 della legge n. 555 del 1912).

¹⁵⁴ Trib. Milano, 29 maggio 1980, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1981, p. 172 ss.

¹⁵⁵ Sul tema, si segnala F. Macioce, *Il negozio di rinuncia nel diritto privato*, 1992, Napoli, *passim*.

¹⁵⁶ C. Ribolzi, *Legittimazione passiva nei riflessi delle azioni di cittadinanza*, in *Foro pad.*, 1958, I, p. 1207, parla di accertamento mero per le dichiarazioni di rinuncia e di accertamento costitutivo per i casi di attribuzione di cittadinanza; nella stessa direzione F. Mosconi, *Qualche osservazione in tema di rinuncia alla cittadinanza italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1981, p. 41 ss., spec. p. 45.

¹⁵⁷ Come ricorda S. Bariatti, *Cittadinanza (dir. comp. e stran.)*, cit., p. 4, "La quasi totalità degli Stati fa conseguire la perdita del proprio status civitatis all'acquisto volontario di una cittadinanza straniera. In alcuni Paesi, il rilievo dell'elemento volontaristico "è limitato all'acquisto della cittadinanza straniera, da cui lo Stato fa discendere automaticamente la perdita della propria cittadinanza (...). In altre legislazioni invece il



Quindi, una volta concluso positivamente l'*iter* amministrativo, che va dalla formulazione dell'istanza alla trascrizione dell'atto dismissivo dello *status*, i relativi effetti si producono retroattivamente dalla data della presentazione dell'istanza scritta di rinuncia da parte dell'interessato dinanzi agli organi pubblici italiani all'uopo indicati dalla legge. Se, in generale, la rinuncia è atto non recettizio, quando la dichiarazione è destinata a svolgere effetti nei confronti dei terzi assume invece carattere recettizio, come accade proprio nel caso della rinuncia alla cittadinanza, visto che, trattandosi di uno *status* di diritto pubblico, l'effetto abdicativo produce effetti anche nei confronti dello Stato, rispetto al quale il cittadino ha non solo diritti, ma anche doveri¹⁵⁸.

Ciò posto, in sede di approccio definitorio, preso atto dell'inquadramento della dichiarazione del privato, la natura giuridica del procedimento amministrativo, che scaturisce dalla predetta dichiarazione rientra nel novero dei c.d. procedimenti "strumentali", che non necessariamente sfociano nell'emanazione di un provvedimento finale, essendo quindi carenti dell'effetto dispositivo unilaterale di situazioni giuridiche altrui¹⁵⁹. Non è, infatti, la successiva trascrizione in Italia della dichiarazione di rinuncia¹⁶⁰ a rivestire carattere costitutivo e, di conseguenza, integrativo dell'efficacia della dichiarazione stessa, essendo invece la trascrizione un atto meramente dichiarativo¹⁶¹, ai fini della pubblicità-notizia e della opponibilità *erga omnes* della situazione giuridica venutasi a creare dopo la rinuncia.

Tuttavia, pur non essendo espressione dell'esercizio del potere amministrativo, tali procedimenti presuppongono l'accertamento della sussistenza, in concreto, dei presupposti di legge obiettivamente verificabili e richiesti per il prodursi, ad opera direttamente della medesima legge, degli effetti costitutivi di situazioni giuridiche soggettive (da qui nasce il controllo di legalità precedentemente richiamato)¹⁶².

In altre parole, non produce alcun effetto giuridico, quella dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza che non viene presentata dinanzi agli organi amministrativi italiani, secondo le forme prescritte dalla legge. Né produce effetti la dichiarazione di rinuncia che non supera positivamente il controllo di legalità formale effettuato dagli organi amministrativi italiani.

18. Considerazioni conclusive.

soggetto deve chiedere allo Stato un'autorizzazione a rinunciare alla sua cittadinanza (...): sia che la perdita della cittadinanza si produca poi per effetto della rinuncia ovvero dell'autorizzazione, il ruolo svolto dalla volontà dell'interessato è più ampio rispetto all'ipotesi precedente, l'intervento dello Stato essendo spesso diretto unicamente a controllare che l'acquisto della cittadinanza straniera si produca realmente al fine di evitare l'apolidia del soggetto. In altri Stati, infine, la volontà si esplica nella forma più ampia poiché il cittadino si vede attribuito per legge il diritto di rinunciare alla cittadinanza, quando voglia acquistare o abbia acquistato una cittadinanza straniera (...). Un'ampia possibilità di rinuncia è prevista generalmente anche per i cittadini bipoliti per nascita e per i figli di stranieri naturalizzati nello Stato che hanno seguito i genitori nella nuova cittadinanza per *juris communicatio*. In tutte le ipotesi di perdita volontaria della cittadinanza emerge comunque chiaramente la preoccupazione degli Stati di evitare l'apolidia degli interessati". Dello stesso avviso anche Stabile, *La cittadinanza nei piccoli stati europei. Profili di diritto comparato e internazionale*, cit., pp. 638-639.

¹⁵⁸ La rinuncia alla cittadinanza, benché costituisca una rinuncia ad uno *status* e non ad una *res*, rientra comunque nell'ambito delle rinunce ad un diritto disponibile e "benché il Legislatore non abbia espressamente disciplinato in una norma ad hoc la rinuncia abdicativa, la prevalente tradizionale dottrina ne afferma la sua ammissibilità. Trattasi di un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell'esercizio di una facoltà, dismette, abdica, perde una situazione giuridica di cui è titolare, *rectius* esclude un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, né automatica estinzione dello stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all'intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell'atto, tant'è che la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia cd. traslativa proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell'acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l'effetto in capo al terzo si produce *ipso iure*, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge" (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 13 novembre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 2; in tal senso anche Cass., 22 marzo 1962, n. 592; Cass., 24 ottobre 1961, n. 2355; Cass., 26 giugno 1961, n. 1531; Cass., 6 maggio 1955, n. 1272).

¹⁵⁹ E. Cassetta, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2011, p. 254 ss.

¹⁶⁰ Ai sensi dell'art. 44 del Regio Decreto n. 2602 del 15 novembre 1865: "Nei registri di cittadinanza si ricevono (...) 3. Le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana".

¹⁶¹ S. Arena, *La trascrizione degli atti in materia di cittadinanza*, in *Lo Stato Civile Italiano*, 1978, p. 6 ss.

¹⁶² Si deve agli studi di M.S. Giannini, i cui risultati si trovano esposti anche in *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, p. 471 ss., il merito di aver portato chiarezza sull'argomento. Sul punto anche L. Mazzaroli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, *Diritto Amministrativo*, tomo II, Parma, 1993, p. 1516-1517.



Giunti al termine della nostra analisi, possiamo concludere che è certamente da apprezzare e condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza dominante della Corte d'Appello di Roma (sentenze n. 6640/2021, n. 1496/2022, n. 4153/2022 e n. 4711/2022) rispetto all'interpretazione dell'art. 11, n. 2, del codice del 1865 e al fenomeno della doppia cittadinanza.

All'opposto, siamo, purtroppo, costretti ad esprimere le nostre perplessità rispetto alla soluzione adottata nella sentenza n. 1681/2022.

Infatti, nel corso della nostra analisi teorica, abbiamo avuto modo di vedere che il doppio cittadino – all'interno di uno degli Stati a cui appartiene – non viene considerato come bipolide, ma semplicemente come cittadino in via esclusiva e, per tale motivo, viene contrapposto allo straniero (almeno in linea generale e salve rare eccezioni). Infatti, in un sistema che adotta il principio di esclusività della cittadinanza o che, comunque, non disciplina espressamente ed esaustivamente il fenomeno della bipolidia, il possesso di un secondo *status* è considerato un semplice fatto, privo di effetti giuridici, essendo il cumulo di nazionalità “tollerato” e ammesso. Ma, ad ogni modo, anche in quegli ordinamenti in cui la doppia cittadinanza è oggetto di riconoscimento legislativo espresso (come accade oggi in Italia), il possesso di tale secondo *status* è giuridicamente irrilevante, essendo data prevalenza alla cittadinanza del foro, salvo le rare eccezioni precedentemente indicate.

Tali considerazioni teoriche, ci permettono di comprendere la posizione giuridica del bipolide (italo-brasiliano) in Brasile e ci danno gli strumenti per poter interpretare e analizzare i suoi comportamenti e dare, in tal modo, la nostra opinione rispetto alla soluzione adottata nella sentenza n. 1681/2022, soprattutto in riferimento alla parte secondo cui la mancata comunicazione della cittadinanza italiana dei nubendi, all'interno del loro atto di matrimonio, viene equiparata ad una dichiarazione di volontà abdicativa allo *status civitatis* italiano da parte degli stessi.

Come abbiamo avuto modo di esporre in precedenza, nei confronti delle autorità brasiliane, i discendenti di emigranti italiani, nati in Brasile, venivano considerati solo ed unicamente brasiliani (“meri bipolidi di fatto”), nella misura era ammessa esclusivamente la c.d. “doppia cittadinanza di fatto”¹⁶³. Inoltre, giova rilevare che, nella maggior parte dei casi, i meri bipolidi di fatto (brasiliani e italiani) nemmeno avevano ottenuto un formale riconoscimento della propria cittadinanza italiana e, quindi, neppure erano in grado di dimostrare dinanzi alle autorità brasiliane il possesso del loro secondo *status*. In pratica, si trattava di “meri bipolidi di fatto”, che ancora non erano stati formalmente riconosciuti dall'Italia quali cittadini italiani.

Per tale motivo, un pubblico ufficiale brasiliano (come un ufficiale celebrante un matrimonio) che procedeva ad attestare in un atto pubblico il possesso della sola cittadinanza brasiliana, identificava, correttamente, l'interessato, dando prevalenza alla cittadinanza dello Stato in cui l'atto pubblico veniva compiuto, essendo questo l'unico *status* giuridicamente rilevante. In pratica, non avendo la seconda cittadinanza nessuna influenza giuridica sull'atto da compiere, la menzione di tale secondo *status* in un atto pubblico costituiva un'attività superflua e irrilevante e, altresì, irrealizzabile (almeno in un sistema che ammette solo la doppia cittadinanza di fatto e non anche quella di diritto, come era il Brasile fino alla riforma del 1994).

Rispetto al caso concreto, oggetto della sentenza n. 1681/2022, l'analisi sulla doppia cittadinanza, effettuata precedentemente, ci permette di capire il motivo per il quale al momento del loro matrimonio, il pubblico ufficiale celebrante si era limitato ad identificare lo/a sposo/a (“bipolide nei fatti”) solo come cittadino brasiliano, non indicando anche la loro seconda cittadinanza italiana. Infatti, anche se lo sposo/a avesse potuto dimostrare il possesso di tale sua seconda cittadinanza straniera e avesse voluto dichiararla al momento della celebrazione del matrimonio, l'ufficiale celebrante nemmeno avrebbe potuto prendere in considerazione una cittadinanza diversa da quella del paese in cui l'atto veniva compiuto (ossia la nazionalità brasiliana). La regola della prevalenza della cittadinanza del foro e della irrilevanza giuridica della seconda cittadinanza straniera riesce, in tale modo, a spiegare la ragione per la quale gli sposi (italiani per discendenza) venivano identificati esclusivamente come brasiliani e non anche come italiani quando il loro matrimonio era realizzato in Brasile. In altre parole, l'identificazione della/o sposa/o con entrambe le sue

¹⁶³ Ciò almeno fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale n. 3 del 1994, la quale ha modificato l'art. 12, § 4, II, a), Cost., dando rilievo giuridico alla doppia cittadinanza (vedi *retro*).



cittadinanze (quella brasiliana e quella italiana) sarebbe stata non solo superflua ed irrilevante, essendo sufficiente identificarlo con la nazionalità dello Stato in cui il matrimonio si svolgeva (Brasile), ma anche giuridicamente impossibile, poiché si trattava solo di un bipolide di fatto (tra l'altro, ancora, nemmeno formalmente riconosciuto come italiano dall'Italia).

Ma c'è di più. Dalla mancata identificazione degli sposi come bipolide, nessuna conseguenza può essere prodotta in relazione alla cittadinanza italiana. Come abbiamo visto lo *status civitatis* italiano è imprescrittibile e la legge non prevede, a carico del bipolide, nessun onere di dichiarare la propria cittadinanza italiana all'estero, né la legge italiana ha mai imposto al bipolide un dovere di rivendicare il proprio *status* nel corso della propria esistenza davanti agli organi amministrativi, nella misura in cui la regola in materia è quella del suo mantenimento tacito, salva rinuncia espressa.

Occorre, d'altra parte, sottolineare che l'indicazione sulla titolarità del proprio *status civitatis* appare più come una dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale straniero diretta alla corretta identificazione delle generalità degli sposi, piuttosto che una dichiarazione di volontà delle parti. I nubendi, infatti, si limitano a dichiarare di volersi ricevere in matrimonio dinanzi ad un pubblico ufficiale, assicurando l'assenza di impedimenti alle nozze. L'indicazione circa il possesso di una cittadinanza all'interno dell'atto di matrimonio non è diretta ad escludere (*rectius* a non esercitare) un altro *status civitatis* che si possiede e che è, come noto, imprescrittibile. Tanto più che, nella specie, il discendente italiano non aveva ancora formalmente ottenuto il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* e, pertanto, non avrebbe neppure potuto esibire al pubblico ufficiale straniero un valido documento di identità italiano per farsi identificare. Detto in altri termini, non solo non è ravvisabile nessuna dichiarazione di volontà di rinuncia ad uno *status civitatis* al momento della identificazione dei nubendi bipolide (italo-brasiliani) all'atto del loro matrimonio, ma deve essere sottolineato che costoro, anche volendo, si trovavano nell'impossibilità giuridica di essere qualificati come bipolide da parte dell'ufficiale celebrante il matrimonio: in primo luogo, perché ancora sprovvisti dei documenti di identità italiani; ma, soprattutto, perché, come ampiamente spiegato precedentemente, il Brasile considerava i nubendi esclusivamente come cittadini brasiliani, non anche come italiani, prevedendo tale paese all'epoca il principio di unicità della cittadinanza e solo "tollerando" la categoria della doppia cittadinanza di fatto. Dinanzi all'impossibilità giuridica di essere identificati come bipolide dall'ufficiale celebrante il matrimonio, è giocoforza escludere, a monte, che l'identificazione dell'unica cittadinanza possibile (quella brasiliana) possa costituire, anche indirettamente, un indizio di una presunta volontà dismissiva dell'altro *status* (non comunicato). Tra l'altro, l'assenza della dichiarazione di una seconda cittadinanza potrebbe, tutt'al più, essere ritenuta come non utilizzo di tale ulteriore *status* nella realizzazione di un determinato atto, ma tale mancato uso (consistente in un comportamento omissivo) non certo configura una rinuncia, intesa quale manifestazione istantanea di volontà, da cui deriverebbe l'immediata dismissal di un diritto¹⁶⁴.

Come detto, al momento dell'atto, i nubendi venivano semplicemente identificati dall'ufficiale dello stato civile locale, il quale effettuava una propria dichiarazione di scienza in ordine alle generalità dei medesimi non equiparabile ad un atto dichiarativo della volontà abdicativa dello *status civitatis* conforme, nella forma e nelle modalità, a quanto previsto dalla normativa vigente *ratione temporis*. A questo proposito, in base a quanto indicato in precedenza, gli artt. 7 e 8, n. 2, della Legge n. 555 del 1912 escludevano che potesse comportare rinuncia allo *status* un qualsivoglia atto o comportamento concludente incompatibile con la volontà di conservare il diritto, nella misura in cui doveva essere utilizzato il procedimento espressamente previsto dalla legge (analogamente a quanto prevede l'attuale art. 23 della Legge n. 91 del 1992). Difatti, proprio in ragione della particolare natura giuridica dello *status civitatis* (da cui derivano non solo diritti, ma anche doveri verso la patria¹⁶⁵) è da escludere *a priori* l'efficacia di una rinuncia alla cittadinanza non presentata dinanzi agli organi italiani e senza che questi abbiano, per lo meno, effettuato un controllo di regolarità formale della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. È stato, infatti, già da tempo chiarito che "le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza effettuate da connazionali dinanzi ad autorità straniere non avranno alcuna efficacia

¹⁶⁴ In via generale, non è ammissibile ravvisare una rinuncia in un comportamento silenzioso o omissivo, come ricorda L.V. Moscarini, *Rinuncia, I, dir. civ.*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1991, § 5.

¹⁶⁵ N. Paolantonio, *Contributo sul tema della rinuncia in diritto amministrativo*, Napoli, 2003, p. 25.



nell'ordinamento italiano"¹⁶⁶. In questa direzione, si pone una Circolare del Ministero dell'Interno (K. 60.1 - 11 novembre 1992, alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme in materia di cittadinanza), secondo cui “le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinanzi ad Autorità diverse da quelle indicate nell'articolo 23 della legge n. 91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nell'ordinamento italiano"¹⁶⁷. Dall'analisi che precede possiamo dedurre che, ai fini della produzione di effetti giuridici, la rinuncia, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, doveva essere sempre espressa e rivestita della forma scritta *ab substantiam*, dovendo consistere in un'apposita dichiarazione firmata dinanzi alle autorità italiane (consolari o locali) e corredata dalla documentazione tassativamente indicata dalla legge vigente. Inoltre, tutti gli atti di rinuncia dovevano poi venire conservati dalle autorità consolari o locali ed inviati al Ministero dell'Interno. In presenza di siffatto formalismo, dettato da evidenti ragioni di tutela nei confronti del cittadino e anche di protezione per lo stesso Stato italiano, per tutti coloro che rientravano nell'applicazione dell'art. 7 (o dell'art. 8, n. 2) della Legge del 1912 non era configurabile nessun tipo di rinuncia tacita alla cittadinanza (o implicita o comunque non chiaramente diretta alla dismissione del proprio *status*). Al contrario, una rinuncia che non seguiva la rigida e formale procedura descritta dalle suindicate disposizioni risultava priva di ogni effetto giuridico e non dava luogo alla abdicazione allo *status*. In sostanza, ci pare da escludere che si possano configurare degli effetti abdicativi in ragione di un'eventuale omessa identificazione come italiano del bipolide all'estero. Tra l'altro, risulta chiaro che, in ossequio alle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio, spetta al Ministero che si oppone al riconoscimento della cittadinanza fornire la prova di un'eventuale rinuncia espressa (fatto estintivo dello *status*), ai sensi del citato artt. 7 o 8, n. 2, essendo lo stesso Ministero in possesso delle liste dei soggetti rinuncianti.

Inoltre, la sentenza n. 1681/2022 in commento pare commettere lo stesso errore logico-giuridico contenuto nella Legge n. 123 del 1983, nella misura in cui l'opzione tra una delle due cittadinanze possedute non può essere effettuata da colui che già le possiede, potendo quest'ultimo solo rinunciare ad una di esse. Infatti, in riferimento alla tesi dell'opzione/adesione ad una delle due cittadinanze, solleva perplessità la tesi sostenuta nella sentenza, secondo cui l'omessa comunicazione, da parte del bipolide, della cittadinanza italiana, comporterebbe la scelta per l'altra cittadinanza. Come già indicato precedentemente, la soluzione adottata dal nostro legislatore, sin dalla legge n. 555 del 1912, in tema di bipolidia originaria è chiara: l'italiano in possesso di altra cittadinanza fin dalla nascita è in grado di mantenere entrambi gli *status*, senza essere soggetto a limiti temporali e senza la necessità di manifestare la volontà di conservare il proprio stato dinanzi ad organi amministrativi, fatta salva la facoltà di rinuncia espressa. Tali principi verranno poi estesi dalla legge n. 91 del 1992 agli altri casi di bipolidia (originaria e derivata, anche volontaria). Ad ogni modo, visto che nella nostra legislazione non vi è traccia di un dovere di scelta del bipolide tra le due cittadinanze (salva la brevissima parentesi creata dalla Legge n. 123 del 1983 per i doppi cittadini *ius sanguinis*), non ci sembra configurabile un comportamento di adesione all'altra cittadinanza straniera già posseduta, da cui si possa desumere, anche indirettamente, una rinuncia implicita a quella italiana.

Infine, ci lascia perplessi anche il richiamo al principio di effettività, che, comunque, la sentenza n. 1681/2022 specifica non essere un motivo di perdita della cittadinanza italiana, ma solo un criterio di valutazione ulteriore ai fini dell'accertamento della rinuncia allo *status*. Premesso che, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, il bipolide per nascita non ha nessun onere di scegliere tra una delle due cittadinanze possedute (potendo conservarle entrambe), il fatto di vivere all'estero e non avere legami diretti con il territorio italiano non integra nessuna delle ipotesi di dismissione del nostro *status civitatis*. D'altra parte, come abbiamo precedentemente ricordato, rispetto alla trasmissione della cittadinanza per discendenza, l'effettività dello *status* deve essere valutata in relazione al legame di parentela, non rispetto al collegamento territoriale.

¹⁶⁶ P. Guglielmo, *La perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana nella emananda legge organica*, in *Stato civile italiano*, 1992, I, p. 180 ss., spec. p. 181.

¹⁶⁷ Si veda in https://www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/ServiziConsolari/Cittadinanza/circk60-1_1992.pdf



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


Pacini
Giuridica

Auspichiamo, quindi, che la Corte d'Appello capitolina analizzi l'istituto della rinuncia espressa, di cui all'art. 7 della Legge n. 555 del 1912, con la stessa cautela e con il medesimo rigore con cui le sentenze n. 6640/2021, n. 1496/2022, n. 4153/2022 e n. 4711/2022 (precedentemente commentate) hanno interpretato l'art. 11 del codice civile 1865 e il fenomeno della doppia cittadinanza originaria.